

LXXIII.

TORNATA DEL 3 FEBBRAIO 1873

Presidenza del Vice-Presidente VIGLIANI.

SOMMARIO — *Congedo — Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario — Aggiunta del Senatore Castelli E. all'art. 39 di riferimento — Dichiarazioni del Relatore circa l'aggiunta proposta dal Senatore Castelli E. — Aggiunta del Senatore Mirabelli all'aggiunta del Senatore Castelli E. accettata dalla Commissione, dal Ministro di Grazia e Giustizia e dal Senatore Castelli E. — Approvazione dell'aggiunta del Senatore Castelli E. e di quella del Senatore Mirabelli — Considerazioni ed obiezioni del Senatore De Filippo all'articolo 202 aggiunto dalla Commissione — Proposta soppressiva del Senatore Castelli E. appoggiata dai Senatori Conforti e Miraglia — Parole del Senatore De Filippo per fatto personale — Considerazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Dichiarazione del Senatore Audinot — Nuove considerazioni del Senatore Castelli E. — Nuove osservazioni del Senatore De Filippo — Dichiarazioni del Relatore e del Senatore Castelli E. circa la proposta soppressiva — Proposta sospensiva del Senatore De Filippo, accettata dal Ministro di Grazia e Giustizia — Schiarimenti del Relatore — Approvazione della proposta sospensiva del Senatore De Filippo — Mozione d'ordine del Senatore Finali, combattuta dal Senatore Castelli E. — Replica del Senatore Finali — Avvertenze del Ministro — Ritiro della mozione d'ordine — Discussione del Titolo III, Riforma delle circoscrizioni giudiziarie — Dichiarazioni del Relatore — Mozione d'ordine del Senatore Chiesi — Dichiarazione del Relatore — Appunti dei Senatori Chiesi e Conforti — Considerazioni e notizie statistiche del Senatore Finali sull'articolo 6.*

La seduta è aperta alle 2 3/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi interviene il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore Michiel chiede un congedo di venti giorni per motivi di famiglia, che gli è dal Senato accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario.

Sul finire della seduta precedente il Senatore Castelli proponeva un'aggiunta all'articolo 39, già votato dal Senato.

Questa proposta dell'onorevole Senatore Castelli è stata comunicata alla Commissione,

acciò la esaminasse e ne riferisse al Senato nella seduta d'oggi.

Prego il Relatore della Commissione a volere far conoscere il voto della Commissione sopra questa proposta.

Invito il Senatore Castelli a far passare la sua proposta formolata al banco della Presidenza, acciò se ne dia lettura.

Senatore CASTELLI E. Se il Senato crede, potrà darle nuovamente lettura.

Dopo il N. 4 dell'articolo 39 sarebbero da aggiungersi le seguenti parole:

« I procuratori e i notai laureati in legge devono inoltre aver sostenuto con esito favorevole l'esame pratico prescritto dall'art. 23. »

PRESIDENTE. Attendo che la Commissione voglia far conoscere al Senato il risultato dei suoi studi sopra questa proposta.

Senatore VAGGA, *Relatore*. La Commissione ebbe ad esaminare la proposta dell'onorevole Senatore Castelli. Essa si persuase facilmente, che questa proposta non solamente si raccomanda, per la convenienza di porla in discussione, e quindi di prestarvi adesione, ma che non incontrerebbe neanche l'ostacolo del voto già pronunziato dal Senato sull'art. 156 compreso sotto l'articolo 1° di questa legge.

Non incontrerebbe ostacolo al veder nostro, imperocchè il voto del Senato sull'articolo 156 era complessivo, ed abbracciava varie parti dell'articolo medesimo.

E di fatti, si trattava di esaminare la questione se per avventura si dovesse sottoporre ad esame di abilitazione una determinata classe di funzionari pubblici, i vice-pretori, e poi gli avvocati, e poi i procuratori; e se tutti costoro per essere ammessi al posto di pretore, avessero da subire un esperimento di abilitazione.

Varie osservazioni, e varie divergenti opinioni in quella discussione intervennero, e quando fu posto ai voti l'articolo 156, il Senato ha creduto di rigettarlo.

Ma egli è a presumere che, riprodotta ora la proposta dell'onorevole Senatore Castelli in termini e proporzioni più anguste, la quale non abbraccia già tutti quei funzionari e avvocati, e procuratori compresi nei larghi termini dell'art. 156, ma si restringe ad una classe determinata, val quanto dire ai notai ed ai procuratori, non incontri alcun ostacolo di cosa giudicata, nel voto già pronunziato dal Senato

sull'articolo 156 che, come diceva, era più comprensivo.

Ciò intorno alla questione d'ordine, e di dritto.

In quanto poi tocca al merito della proposta, la Commissione assai volentieri riconosce l'opportunità e la convenienza di essa; sia rispetto ai vice-pretori, sia anche rispetto agli avvocati, pei quali si poterono opporre considerazioni assai vevoli per non obbligarli alla prova di un esame pratico.

In quanto ai vice-pretori stava l'argomento già esposto che sarebbe uno screditare gli atti della giustizia, laddove si fosse creduto di ammetterli ad un secondo esperimento; rispetto agli avvocati si considerava pure, e la Commissione ha tenuto conto anche di questa giusta ragione, che se per avventura si volessero reclutare nel ceto illustre degli avvocati e domandar loro la prova di un esame, sarebbe il mezzo di scoraggiarli.

La Commissione non crede poi di dover misurare alla stessa stregua la posizione dei notari e dei procuratori.

Questo non certo con animo di menomare l'importanza dell'ufficio, ma non fosse altro, per non mettere d'altra parte gli uditori giudiziari, in una posizione veramente falsissima, in una posizione di scoraggiamento; imperocchè, dispensando per avventura notari e procuratori dall'obbligo di un esame di abilitazione, ne seguirebbe di certo lo scoramento dei giovani che intendessero volgersi alla lunga e faticosa carriera dell'uditorato giudiziario.

Per queste considerazioni adunque, la Commissione ha risoluto di accordare il suo pieno suffragio alla proposta dell'onorevole Senatore Castelli.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Mirabelli ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Secondo l'art. 39 già votato dal Senato, possono essere nominati pretori senza alcun esame, i vice-pretori laureati in legge, gli avvocati o procuratori laureati in legge, i notari laureati in legge.

Secondo l'emendamento dell'onorevole Senatore Castelli, i procuratori ed i notari, oltre alla condizione dell'esercizio, debbono esporsi ad un esame, e ne sarebbero esclusi gli avvocati e i vice-pretori.

I vice-pretori sono più di 1800, perchè ogni pretore ha un vice-pretore e non è vietato di averne più di uno.

Gli avvocati iscritti negli *Albi* di tutte le Corti del Regno d'Italia sono circa 20 mila. Ora, il potere esecutivo ha il diritto di scegliere tra questa gran massa di eligibili.

Ed è perciò difficile che molti possano essere gli eletti. Ora, se un vice-pretore, un avvocato vuole salire all'ufficio di Magistrato, bisogna aprirgli una via; egli non deve fare l'esame secondo l'aggiunta dell'onorevole Senatore Castelli.

Io propongo un'aggiunta all'aggiunta.

Un vice-pretore dopo tre anni di esercizio può essere eletto pretore; ma egli non vede venire la sua nomina perchè ha in concorrenza 1800 vice-pretori. Volete voi, Signori, a questo vice-pretore, il quale si sente fornito di coltura giuridica per presentarsi ad un esame, vietare l'ammissione? Ecco perchè io proponevo quest'aggiunta: « Allo stesso esame possono esporsi i vice-pretori e gli avvocati laureati in legge dopo tre anni di esercizio. » Di modo che l'economia di tutto l'articolo sarebbe questa: I procuratori e i notai dopo gli anni di esercizio non potrebbero essere nominati pretori se non quando avessero superato l'esame pratico. Il potere esecutivo può nominare gli avvocati e i vice-pretori senza esame; però non è vietato al vice-pretore e all'avvocato di esporsi all'esame per avere un titolo di più alla nomina di pretore.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Mirabelli propone di aggiungere alla proposta dell'onorevole Senatore Castelli le seguenti parole:

« Allo stesso esame possono esporsi i vice-pretori e gli avvocati laureati in legge dopo tre anni di esercizio. »

Prego l'onorevole Relatore della Commissione ad esporre la sua opinione su questa proposta.

Senatore VACCA, *Relatore*. La Commissione non ha difficoltà di accettare la proposta di aggiunta dell'onorevole Mirabelli all'aggiunta già fatta dall'onorevole Castelli, per le stesse ragioni già esposte: certamente è opportuno sia lasciata facoltà ai vice-pretori di presentarsi a subire un esperimento per dare saggio della capacità pratica, onde essere nominati Pretori e farsi così una posizione migliore.

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E. Io non faccio osservazioni sul sotto-emendamento dell'onorevole Mirabelli, il quale può offrire qualche utilità. Domando solo che la votazione si faccia per

divisione; che cioè, sia prima messa ai voti la mia proposta, e che poi, secondo l'esito di questa, si ponga ai voti quella dell'onorevole Mirabelli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io avrei desiderato che le cose fossero rimaste com'erano nella legge del 1865, vale a dire che i vice-pretori, gli avvocati, i procuratori ed i notai prima di essere nominati pretori, avessero dovuto sottoporsi ad un esame di abilitazione.

Perciò tutto quello che tende a ritornare a quel concetto, io non posso che accettarlo ed applaudirlo.

Accetto dunque la proposta dell'onorevole Castelli, come accetto il sotto-emendamento dell'onorevole Mirabelli, perchè lascia ai vice-pretori ed agli avvocati, la possibilità di essere nominati pretori, sottoponendosi ad un esperimento.

Difficilmente si troverà un Ministro che nomini a pretori individui che hanno il solo esercizio dell'avvocatura per tre anni o quello di vice-pretori. Sanzionando le proposte fatte dagli onorevoli Castelli e Mirabelli, si dà al potere esecutivo una sicura guarentigia per la scelta di buoni magistrati.

PRESIDENTE. Prescindo dal domandare al Senato se le due proposte sono appoggiate, in quanto che entrambe ebbero già l'assenso della Commissione; quindi passo senz'altro a metterle a partito.

Pongo ai voti la proposta del Senatore Castelli, che è così concepita: « I procuratori ed i notai laureati in legge, devono inoltre avere sostenuto con esito favorevole l'esame pratico prescritto dall'art. 23. »

Chi approva questa proposta, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora pongo ai voti l'aggiunta del Senatore Mirabelli, che è di questo tenore: « Allo stesso esame possono esporsi i vice-pretori e gli avvocati laureati in legge dopo tre anni d'esercizio. »

Coloro che approvano questa proposta, vogliono alzarsi.

(Approvato.)

Ora passiamo alla discussione dell'art. 202 della legge dell'ordinamento giudiziario, di cui

la Commissione propone la modificazione. Esso è così concepito:

« I giudici inamovibili che abbiano compiuta l'età di anni settantacinque, e che siano riconosciuti disadatti allo esercizio delle loro funzioni, ove non consentano a presentare la domanda di collocamento a riposo, saranno deferiti ad un giudizio d'inabilitazione presso la Corte di Cassazione, e dietro la corrispondente declaratoria, verranno dispensati dal servizio, salvo ogni loro ragione alla pensione di riposo, o ad indennità a termini di legge. »

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore De Filippo essendo già iscritto per parlare su quest'articolo, deve avere la precedenza.

Il Senatore De Filippo ha la parola.

Senatore DEFILIPPO. Signori, la questione cui dà luogo l'articolo proposto dalla Commissione è molto grave, ed io la raccomando caldamente all'attenzione del Senato.

La Commissione, nel giusto e lodevole intendimento di circondare di maggior garanzia la Magistratura giudicante, ha creduto di sostituire all'art. 202 dell'ordinamento giudiziario un'altra sua proposta.

Mi permetta il Senato che innanzi tutto io legga cotesto articolo.

L'articolo 202 dell'attuale ordinamento giudiziario è scritto in questa guisa: « I giudici inamovibili che hanno compiuto l'età di anni settantacinque, sono dispensati da ulteriore servizio per Regio Decreto, salva ogni loro ragione alla pensione di riposo o ad indennità a termine di legge. »

Il Senato ha sotto gli occhi l'articolo che la Commissione propone di sostituire a quello di cui ho dato lettura.

Non vi ha dubbio, o Signori, che il principio dell'inamovibilità per la Magistratura giudicante, sia stato sempre considerato come una delle maggiori garanzie della sua indipendenza, e della buona amministrazione della giustizia; onde è naturale e legittima la conseguenza che l'inamovibilità non sia già accordata al Magistrato come un titolo di favore personale, ma sibbene è concessa unicamente nell'interesse esclusivo dei giudicabili, affinché essi siano certi e sicuri che il Magistrato, posto al disopra di tutte le influenze, che possano scuotere ed indebolire la fermezza dell'uomo, che pur non vien meno sotto la veste del Magistrato, non

abbia altra ispirazione che la propria coscienza, non altra dipendenza che la forza della legge.

Per contro, quando l'inamovibilità cessa di garantire l'interesse esclusivo dei giudicabili, per diventare un titolo di favore alla persona del Giudice, in questo caso, anziché un beneficio, diventa un imbarazzo, e grave imbarazzo, per l'amministrazione della giustizia.

Per queste ragioni, e per altre che non credo sia ora il caso di svolgere, tutte le legislazioni le quali hanno accolto il principio dell'inamovibilità, si preoccuparono degli inconvenienti ed abusi ai quali avrebbero dato luogo accettando questo principio in un senso molto ampio ed assoluto; epperò cercarono di stabilire un limite di età, come principio di ritiro forzoso.

Senza andare cercando legislazioni di lontane nazioni, le quali adottarono il sistema del ritiro obbligatorio, come, per esempio, gli Stati Uniti d'America, dove è stabilito nientemeno che l'età di sessant'anni sia ultimo limite per magistrati della Corte Suprema, parlerò soltanto della Francia.

Signori, chi non rammenta le questioni agitate in Francia su questo punto? Mi rivolgo alla Francia, poichè, si voglia o non si voglia, il nostro ordinamento giudiziario è improntato su quello francese, e la sua giurisprudenza non può non servirci, infino ad un certo punto, di guida ed esempio, non fosse per altro, che per la lunga esperienza che ivi se n'è fatta.

Mi permetta il Senato che io legga un brano del rapporto che il Ministro Guardasigilli facea al Presidente della Repubblica, spiegando i motivi del sistema del ritiro forzoso.

« La legge del 16 giugno 1864, prescrivendo il collocamento a riposo de' magistrati colpiti da infermità gravi e permanenti, vaga nelle sue enunciazioni, inefficace nelle combinazioni adottate per raggiungere lo scopo proposto, non ha in nulla rimediato al male che voleva attaccare.

» Dal 1824 un gran numero di tribunali han subito l'inutile presenza di magistrati che l'età o le infermità rendeano impropri alle loro funzioni, ed in pochissimi casi fu possibile di vincere la forza d'inerzia che si opponeva ad ogni misura di necessaria severità. L'interesse della confraternita, l'interesse che si attaccava alla posizione personale di tale o tal altro onorando magistrato, tutti questi motivi assicuraron la

continuazione degli abusi, e fecero cadere quasi in dissuetudine la legge del 16 giugno 1824.

» Laonde, pur conservando a questa legge la sua autorità, ad oggetto di provvedere ad alcuni casi che possono ancora presentarsi e nei quali un potere giusto e forte potrà trarne vantaggio, è necessario ed urgente una misura più pratica ed efficace, la quale, reclamata dalla pubblica opinione, è approvata da tutti i magistrati i quali, meno preoccupati del proprio interesse che dell'interesse pubblico, faranno con dignità il sacrificio della loro posizione all'interesse ben inteso della magistratura e della giustizia.

» Gli uomini che colle opere loro si sono acquistata maggior considerazione ed onoranza non sanno sempre arrestarsi a tempo, sostenuti come sono da una certa illusione e dall'idea del loro passato. I forti caratteri soltanto e le grandi intelligenze fanno prevedere il momento fatale del proprio tramonto e prevenirlo con una coraggiosa risoluzione. — Si risparmi dunque ai magistrati una lotta così pericolosa per la loro dignità. Anche per un senso di rispetto alla loro vecchiaia, non conviene lasciarli troppo a lungo sopra un terreno, sul quale in certo modo non camminano che sopravvivendo a loro stessi.

» Si potranno, per verità, citare alcuni uomini eletti, i quali, per una fortunata eccezione, hanno conservato fino all'ultima ora e in una età avanzatissima le alte facoltà per cui si erano distinti ne' loro giorni migliori. Ma questi sono rari privilegi: e le leggi sono fatte per la maggior parte dei casi e non per le eccezioni, per la generalità degli uomini e non per i pochi, cui la Provvidenza ha voluto favorire de' speciali suoi doni. »

E prima del Ministro Guardasigilli, molti illustri giureconsulti, fra' quali mi piace di citare il Berriat-Saint-Prix, non che la stessa Corte di Cassazione, per organo del suo Primo Presidente Portalis, erano stati del medesimo avviso.

« Io vorrei, diceva il Berriat-Saint-Prix, che il ritiro dei magistrati fosse anticipatamente fissato, e una volta per sempre; si farebbero così tacere le illusioni di amor proprio e gli interessi di famiglia. Non si vedrebbero più dei Magistrati ottuagenarii aggrapparsi (*se cramponner*) al loro posto con grave danno dei litiganti e della giustizia; » ed io, o Signori,

aggiungerò, a danno anche dei magistrati inferiori i quali hanno diritto, e per legge e per giustizia, ad essere promossi.

Onde la legge del 1852, che vige tuttavia, contiene un articolo simile al nostro art. 202, con questa sola differenza, che in Francia i consiglieri della Corte di Cassazione cessano dal servizio all'età di anni 75, e quelli di Corte di Appello e de' tribunali all'età di anni 70.

Si dirà che nel Belgio questa legge non ha mai esistito, ma perchè? perchè lo vieta lo Statuto, il quale stabilisce che i magistrati *sono nominati a vita*, parole che non si riscontrano nello Statuto nostro.

Peraltro, nessuno ignora che ogniquale volta si è cercato di provvedere agli inconvenienti che anche in quel paese si ebbero a verificare su questo punto, la proposta fu sempre nel senso che noi propugniamo, e giammai in quello di concedere facoltà al Ministro, o ad una Commissione giudiziaria qualunque.

Ma, lasciamo le legislazioni estere, e parliamo della nostra. Nelle provincie sarde, il primo progetto di legge sull'ordinamento giudiziario fu nel 25 dicembre 1853, e l'articolo che regolava il limite dell'età per la cessazione dell'ufficio del magistrato inamovibile, stabiliva la dispensa di pieno diritto.

La Camera avendo nominato la sua Commissione, questa approvò pienamente l'articolo del progetto del Ministero, cioè, il ritiro di rigore; sol che, invece di 70, portò l'età a 75 anni; ma il principio fu lo stesso. Questo progetto di legge non si riuscì a votarlo dal Parlamento.

Nel 1856, ci fu un'altra proposta del potere esecutivo, con la quale si dava facoltà al Ministro, nel termine di età prefisso, di collocare, o no, a riposo il Magistrato giudicante. Ma la Camera respinse questa proposta, e ritenne sempre quello che aveva già ritenuto, cioè la dispensa forzosa.

Venne poscia l'ordinamento giudiziario del 1859 che nè fu presentato, nè discusso alla Camera, bensì promulgato coi pieni poteri. In quell'ordinamento si ritornò al sistema facoltativo, proposto già una volta alla Camera, e dalla Camera sempre respinto.

Nel 1865, allorchè era al Ministero l'onorevole Relatore dell'attuale Commissione, fu anche stabilito, sull'avviso di una prima Commissione, questa dispensa facoltativa; ma il suo successore, avendo nominata un'altra Commis-

sione la quale era incaricata di riesaminare tutte le disposizioni dell'ordinamento giudiziario, questa seconda introdusse, dopo lunga ed animata discussione, l'articolo 202 nel nostro ordinamento giudiziario, che fu poi esteso a tutte le altre provincie del Regno. Da tutte le cose dette, il Senato rilèverà facilmente che in quanto alla nostra legislazione, le proposte che furono fatte su questa questione, e il voto che ebbe a manifestar due volte la Camera per mezzo di una Commissione da essa eletta, furono nella maggioranza conformi all'opinione che io mi son fatto a sostenere, e che costituisce il nostro dritto attuale.

Ora, io chieggo all'onorevole Commissione: qual'è la ragione, quale l'urgenza, quale il bisogno indeclinabile, che ci spinge in fretta e in furia a questo radicale mutamento? Il Ministro col suo progetto ci ha chiamato a discutere ed approvare alcune poche modificazioni, oltremodo importanti pel buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Fin dal principio di questa discussione, da tutti i banchi del Senato, si è stati unanimi nel dichiarare che occorre limitare coteste modifiche all'assoluto necessario; e lo stesso Ministro, se ho bene afferrato il senso di alcune sue parole pronunziate nel suo primo discorso, mostrasi disposto a fare olocausto anche di qualcuna delle sue proposte. Or bene, perchè noi appunto in questo momento, dobbiamo mettere in mezzo una questione tanto importante, una questione gravissima, una questione vitale, che riflette tanto da vicino l'interesse de' giudicabili, e la dignità del Magistrato?

L'onorevole Commissione accenna a taluni inconvenienti che si sarebbero verificati. Ecco le parole della Commissione:

« Nè poi vogliamo tacere che nello esposto divisamento ci confermava l'esperimento poco laudabile che si è fatto sin qui del sistema della dispensa obbligatoria per ministero di legge. »

Io, per verità, questi inconvenienti non li conosco, nè credo che veramente ve ne sieno di molti. Quello che è certo si è, che se il Ministro Guardasigilli, il quale naturalmente ne deve sapere più di noi su questo particolare, avesse veduto che grandi inconvenienti per l'applicazione dell'articolo 202 si fossero verificati, si sarebbe affrettato a farci una proposta anche su questo oggetto; ed io debbo cre-

dere, non lo so davvero, ma debbo credere che il Ministro Guardasigilli non sia punto disposto ad accogliere la soppressione del citato articolo, e men che mai, in sostituzione di esso, quello proposto dalla Commissione.

Gli è vero ciò che dice l'illustre Relatore nella sua dotta ed elaborata Relazione, che non sempre la tarda età dell'uomo segna il decadimento e del vigor fisico e della potenza intellettuale di esso; che anzi talvolta ci accade di riconoscere in taluni uomini molto innanzi negli anni, la robustezza e la lucidità intatta dell'intelletto, corroborata dal grave senno, che è frutto de' lunghi anni e dell'accumulata esperienza. Ed io risponderò colle parole contenute in quel brano, di cui ho dato lettura, del Guardasigilli francese: ma sarà sempre una eccezione, e le leggi si fanno per la generalità dei casi.

Bisogna però convenire, che la stessa Commissione non è molto amica del sistema delle dispense facoltative. Mi si permetta che ancora una volta io citi la sua Relazione.

« Così cade l'obietto, essa dice, che pur si muove contro il sistema della dispensa facoltativa lasciata a libito del Ministro della Giustizia, derivarne cioè un'offesa al principio dell'inamovibilità, imperocchè la remozione del Magistrato inamovibile sottratto all'arbitrio, la si abbandona invece al giudizio solenne del Magistrato Supremo. »

Ora vediamo come la Commissione ha ovviato a questo inconveniente. La facoltà di determinare la inabilitazione di un Magistrato la si è tolta al Ministro di Grazia e Giustizia, e si è data a tutti i pubblici Ministeri presso i Tribunali, le Corti di Appello e la Cassazione.

Ebbene, francamente, e ne chiedo scusa alla Commissione, io credo che nel modo com'essa ha adoperato, il rimedio sia molto peggiore del male. E che sia così, è agevole il dimostrarlo con la semplice lettura dell'articolo da lei proposto.

« I giudici inamovibili che abbiano compiuta l'età di anni 75, e che siano riconosciuti disadatti allo esercizio delle loro funzioni, ove non consentano, ecc.... »

Dunque: *disadatti all'esercizio delle loro funzioni.*

E chi deve conoscere se un Magistrato che abbia compiuto l'età di 75 anni, sia o no divenuto disadatto all'esercizio delle proprie fun-

zioni? Nell'articolo non è detto; ma dalla Relazione chiaro rilevasi il concetto della Commissione. In essa è detto, che spetterà all'iniziativa sia del Ministero Pubblico, sia del Ministro Guardasigilli il promuovere il giudizio d'inabilitazione avanti la Corte di Cassazione, la quale poi deciderà, e la cui decisione, o declaratoria, secondo si esprime l'articolo, verrà eseguita dal Ministro.

Ora, applicando cotesta disposizione, quale sarà il procedimento innanzi ad un collegio giudiziario, quando uno de' suoi componenti raggiunga l'età di 75 anni? Il Pubblico Ministero, *se lo crede disadatto*, invita cotesto Magistrato affinché chiegga di essere collocato a riposo; costui si rifiuta; ed il Pubblico Ministero, sempre *se lo crede*, lo denuncia per incapacità alla Corte di Cassazione, la quale emette la sua decisione, o declaratoria, ed il Ministro esegue.

Quale arbitrio maggiore di questo?

Innanzitutto, durante il giudizio o l'inchiesta, questo Magistrato continuerà a rendere giustizia o sarà sospeso di diritto? ma se continua a rendere giustizia, come volete che il suo voto sia serio? Quando la Corte di Cassazione dovrà giudicare della sua incapacità, bisogna pur che l'interroghi, che egli si difenda, che combatta le osservazioni del Pubblico Ministero. E come si potrebbe negarglielo, se trattasi della esistenza morale di un pubblico funzionario, che ha per tanti anni servito degnamente il paese?

Ciò posto, chi non vede che qualunque possa essere il risultato dell'inchiesta, quel Magistrato ha cessato irrevocabilmente dal suo ufficio, nè una declaratoria della Corte di Cassazione potrà più riabilitarlo? E quello che è peggio, non solo l'avete rimosso dal suo ufficio, ma l'avete condannato a soffrire il dolore e la vergogna di un giudizio d'inabilitazione, e nell'uno o nell'altro caso, l'avete civilmente o moralmente interdetto.

Adunque diceva bene che in tal modo il Giudice, giunto all'età fatale, sarà in balia del Pubblico Ministero; perocchè potrebbe ben darsi che un altro Magistrato, che avrà una numerosa famiglia, per il quale sarebbe una disgrazia l'essere collocato a riposo, ed a cui forse non spetterebbe pensione, e che è pur riconosciuto disadatto; potrebbe pur darsi, io dicea, che il Pubblico Ministero non abbia il coraggio d'iniziare un giudizio, sicchè questo Magistrato

continuerà ad esercitare le sue funzioni. Ecco come noi verremo a migliorare l'antico sistema della legge del 1859 che consisteva nella facoltà data ad un Ministro, trasfondendo cotesta facoltà in un Pubblico Ministero, giacchè a me pare che il risultato di quest'articolo non sia altro che questo.

Eppure nulla dev'esserci di facoltativo, d'arbitrario in ciò che concerne lo stato dei giudici. Tali disposizioni sono contrarie al principio dell'inamovibilità, e pongono la Magistratura giudicante, all'età d'anni 75, in una posizione analoga a quella dei giudici nominati a tempo.

Ora, un'ultima considerazione, entrando in un altro ordine d'idee, e ponendo a raffronto l'articolo 202, con l'articolo 203. Quest'articolo è così concepito:

« Se per infermità o debolezza di mente un Giudice inamovibile non può più adempiere convenientemente.... »

Senatore SIOTTO-PINTOR (*interrompendo*). Basta questo.

PRESIDENTE. Prego a non interrompere.

Senatore DE FILIPPO.... non può più adempiere convenientemente ai doveri della sua carica, viene dispensato dall'impiego. »

Ora, da quest'articolo chiaramente rilevasi che il Ministro solo ha la facoltà di decidere della sorte del Giudice; ed è ben naturale, poichè per lo Statuto spetta al Re d'istituire e nominare i giudici, e per legittima conseguenza di rivederli. Si potrà con una legge stabilire i modi, le forme, ma la responsabilità deve rimanere sempre al potere esecutivo. Dovrà sempre il Ministro risponderne in faccia al Parlamento ed al paese.

Nel caso in esame, o io m'inganno, o non ho saputo leggere l'articolo, ma parmi che la declaratoria della Corte di Cassazione è quella che decide, e dovrà dal Ministro essere eseguita.

Le parole dell'articolo sono chiare: *saranno deferiti ad un giudizio d'inabilitazione presso la Corte di Cassazione e dietro la corrispondente declaratoria verranno dispensati dal servizio*. Dunque la declaratoria della Corte di Cassazione obbliga il Ministro, obbliga il Re a collocare d'ufficio a riposo un Magistrato.

Io non voglio andare per le lunghe; non sono uso ad abusare del tempo e della pazienza del Senato, epperò conchiuderò il mio discorso limitandomi a porgere una preghiera alla Com-

missione e più di tutti al mio amico, l'onorevole Relatore, col quale sono dolentissimo di trovarmi in disaccordo in questa questione.

Tutti, lo ripeto, fino dal principio di questa discussione, abbiamo convenuto che bisognava far quello che assolutamente era indispensabile ed urgente modificando il nostro ordinamento giudiziario, e provvedendo ad un tempo ai bisogni più urgenti dell'amministrazione della giustizia, e rimandando ogni altra questione a tempo più opportuno. Quindi pregherei la Commissione di ritirare quest'articolo; ma se la Commissione persistesse a volerlo mantenere, prego caldamente il Senato a respingerlo.

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Castelli ha la parola.

Senatore CASTELLI E. Nemico dell'ostracismo inesorabile che l'articolo 202 infligge a quei Magistrati che abbiano raggiunto l'età di 75 anni, io non posso non applaudire grandemente al pensiero che indusse la Commissione senatoria a modificarne il rigore. Non è da mettersi in dubbio che questa disposizione imperativa è cagione non solo di ingiustizia, ma essa è anche di grave danno all'amministrazione della stessa giustizia.

L'onorevole Senatore De Filippo ci ha detto: che sono rarissimi i casi in cui si possa far luogo all'applicazione di questa disposizione, e che poi, ad ogni modo, sono rarissimi i casi in cui un Magistrato giunto all'età di 75 anni possa ancora convenientemente adempiere allo ufficio suo.

Io mi permetto a questo riguardo di fargli osservare che, nella sola Torino, dacchè è in vigore l'ordinamento giudiziario del 1865, tre Magistrati, il capo, e due membri della Corte di Cassazione, dovettero abbandonare l'ufficio, quantunque fossero in condizioni tali da poter continuare a sostenerlo con piena forza, con piena efficacia, per molti anni ancora.

E la Corte di Appello ha già perduto due dei suoi consiglieri che anche attualmente, dopo tre anni che sono posti al riposo, sarebbero attissimi a continuare le loro funzioni. La stessa Corte di Appello, stando la legge nei termini in cui si trova attualmente, fra qualche mese ne perderà altri due, che hanno vigore ed attività.

Dunque, in un solo distretto giudiziario sono già sette i casi che in questi pochi anni hanno

privato o stanno per privare l'amministrazione della giustizia di valentissimi Magistrati.

Ripeto dunque in conseguenza, che non posso non plaudire grandemente al pensiero che ha guidato la Commissione nello statuire la modificazione che propone all'articolo 202.

Ma io vado oltre il pensiero della Commissione e dico: la Commissione avrebbe ottenuto ugualmente il suo intento, se avesse puramente e semplicemente proposto l'abrogazione dell'articolo 202. E in vero, l'articolo 203 provvede al caso senza distinzione di età.

Ivi è detto: « Se per infermità o per debolezza di mente, un giudice inamovibile non può più adempiere convenientemente ai doveri della sua carica, viene dispensato dall'impiego ». Evidentemente, in questa disposizione è compreso il caso di un magistrato che abbia raggiunto i 75 anni.

Ma l'onorevole De Filippo criticando l'aggiunta fatta dalla Commissione dice: « Come mai! i giudici sono nominati dal Re e voi volete vincolare la libertà della prerogativa sovrana e fate dipendere un suo decreto dalla decisione di una corte di Cassazione? »

Ma ha dimenticato l'onorevole De Filippo che, così ragionando, critica la legge attuale, perchè l'art. 206 della medesima dice appunto: « La destituzione o la rimozione dall'impiego per le cause espresse nei precedenti articoli 203, 204 e 205 è ordinata con decreto reale, previa declaratoria conforme della Corte di Cassazione a sezioni unite. » In questo articolo è detto la destituzione o rimozione, ma è detto male, perchè l'art. 203 non parla nè di destituzione, nè di rimozione; ma di dispensa di servizio. È una cattiva redazione, ma evidentemente comprende il caso previsto dall'articolo 203, perchè lo cita. Ora ripeto, l'art. 203, se non esiste il 202, evidentemente si applica anche al Giudice che ha raggiunto l'età di 75 anni. Dunque, se si vuole far giustizia a questi benemeriti magistrati, semprechè siano ancora abili ad esercitare le loro funzioni, il da farsi non è altro che sopprimere l'art. 202; e se anche si dubitasse che l'espressione dell'art. 203 « per infermità o per debolezza di mente » non fosse sufficiente a comprendere anche il caso del Magistrato che ha raggiunta l'età di 75 anni, tutto al più si potrebbe a quest'articolo aggiungere, dopo le parole *per infermità o per debolezza di mente*, queste altre: *o per grave*

età, le quali basterebbero sicuramente; ma non le credo neppure necessarie, perchè l'età non vuol dire nulla, quando non ci sia nè infermità di corpo, nè debolezza di mente.

Quindi, conchiudendo, ripeto che, mentre faccio plauso alla proposta della Commissione, la pregherei di riflettere se non convenga meglio di limitarsi alla soppressione dell'art. 202.

PRESIDENTE. Il Senatore Conforti ha la parola.

Senatore CONFORTI. Onorevoli Senatori. Dopo il discorso dell'onorevole Senatore Castelli, a me rimangono poche parole da aggiungere.

L'art. 202 è stato sostituito ad un altro articolo del precedente ordinamento giudiziario, in cui non si diceva già, che i magistrati inamovibili, i quali erano giunti a 75 anni di età, venivano di diritto dispensati dal servizio, ma si diceva semplicemente che ne *potevano* essere dispensati.

L'articolo 202 dell'ordinamento giudiziario stabilisce questa massima: gli uomini, e specialmente i magistrati che hanno raggiunta l'età d'anni 75 sono degli imbecilli, e per conseguenza debbono di diritto essere dispensati dal servizio. Ora, o Signori, io non veggo come questa presunzione *juris et de jure* stia nell'ordine delle cose. Non si tratta di qualche raro caso, ma ordinariamente avviene, che all'età di 75 anni si trovano uomini che posseggono più scienza e più vigore di altri in più giovane età. In realtà, secondo questa legge, Palmerston, che è morto all'età di 86 anni, era un imbecille.

Senatore DE FILIPPO. Ne aveva soltanto 72...

Senatore CONFORTI. Secondo questa legge, Moltke, se fosse un magistrato, dovrebbe essere dispensato dall'ufficio come un imbecille. Riguardo poi agli inconvenienti, di cui parlava l'onorevole De Filippo, questi invero sono stati assai gravi; e poichè l'onorevole Senatore Castelli ha, con molta lucidezza e con molta precisione, accennati casi avvenuti in Torino, io ne posso citare altri avvenuti alla Corte di appello di Napoli, senza fermarmi a tutti quelli poi che sono accaduti presso le altre Corti del Regno.

Ed in realtà noi abbiamo veduto dispensato dal servizio un magistrato, e ne citerò il nome...

PRESIDENTE. Sarà meglio evitare citazioni personali.

Senatore CONFORTI... Bene; noi abbiamo veduto dispensato dal servizio un magistrato, che non nominerò, il quale aveva tutta la lucidezza

della mente, anche ai suoi 75 anni; come abbiamo parimenti veduto dispensato dal servizio nel vigore della intelligenza, un dottissimo Primo Presidente della Corte di appello di Napoli, il quale godeva di tutto il favore della pubblica opinione, in modo che questa grandemente ne fu commossa. Infine ne abbiamo veduti dispensati tanti altri, dei quali non dirò il nome per non contravvenire all'invito dell'onorevole nostro Presidente.

Quanto poi all'aggiunta proposta dalla Commissione, io sarei precisamente dell'avviso dell'onorevole Senatore Castelli, ed in questa parte trovo che le osservazioni dell'onorevole Senatore De Filippo non sono infondate, poichè noi abbiamo l'articolo 203, il quale dichiara che, se per infermità di mente o per debolezza non si possa esercitare l'ufficio, avrà luogo la dispensa dal servizio.

D'altra parte, così facendo, non faremo distinzione fra i Magistrati inamovibili e quelli amovibili, perchè, giusta la presente legge, solamente gli inamovibili possono essere dispensati dal servizio all'età di 75 anni, mentre gli amovibili non lo sono, ciò dipendendo dalla volontà del Ministro.

Ed a questo proposito noterò, essere accaduto che, nel fine di non privarsi dei servizi di un Magistrato di gran dottrina, quest'isla stato all'età di 75 anni tramutato nel Ministero Pubblico, e chiamato così a funzioni ben più gravi e pesanti che non sono quelle di Consigliere.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Io non ho chiesto la parola; l'ha chiesta il Senatore Miraglia.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Io ho chiesto la parola unicamente per dichiarare che sono pienamente dell'avviso del Senatore Castelli, e vorrei che fosse soppresso questo articolo.

Il Senato è ormai stanco di questa lunga discussione, perciò non intendo entrare in discussioni teoretiche sulla convenienza di dichiarare incapace un magistrato, solo perchè ha raggiunto l'età di anni 75; ma poichè l'onorevole nostro Presidente ha, con molta opportunità, ricordato, che non bisogna parlare di fatti dell'età nostra e di uomini viventi che dobbiamo rispettare, io sono lieto di dichiarare che ho passata la mia gioventù nel Foro e nella magistratura. L'onorevole De Filippo, che tanto

degnamente ha esercitato la professione di avvocato nell'ex-Regno delle Due Sicilie, deve convenire meco, che i luminari del Foro napoletano, i nostri venerandi maestri, che avevano una riputazione europea, erano i magistrati che nelle Corti d'Appello e nella Corte di Cassazione furono a noi guida nei giudizi. Io sono lieto di rendere questa testimonianza di affetto e di riverenza ai miei maestri ed a quella Magistratura.

Certamente un Nicola Niccolini, l'aquila del Foro napoletano, che, presidente della Corte di Cassazione, ne regolava tutte le discussioni era nell'età di 82 anni; Cacace all'età di 83 anni era richiesto da tutti come Relatore nelle cose più gravi, e il Migliorini, ornamento del Foro napoletano all'età di 80 anni.....

PRESIDENTE. La prego a non citare nomi.

Senatore MIRAGLIA. Credevo che i morti si potessero ricordare; ad ogni modo finisco col dichiarare, che mi associo alla proposta del Senatore Castelli.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola per un fatto personale.

Senatore DE FILIPPO. Ho chiesto la parola per un fatto personale, per dichiarare al Senato che il trarre argomento dalla citazione di nomi di persone molto rispettabili, è lo stesso che mettere l'avversario nell'impossibilità di rispondere per sostenere il proprio assunto. Sarà una bella tattica, ma la non mi pare tattica parlamentare.

Io non farò certamente come il Senatore Miraglia ha fatto, contrapponendo nomi a nomi, non volendo citar persone, per quanto cosiffatta citazione potrebbe avvalorare la tesi da me sostenuta; d'altronde non vorrei che l'argomento del Presidente Miraglia, desunto da alcuni casi eccezionali, possa influire sull'animo degli onorevoli Senatori, perchè la mia proposta abbia ad essere respinta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io prendo la parola in questa questione con grande rincrescimento, perchè, in verità, mi è doluto moltissimo che taluni egregi Magistrati sieno stati dispensati dal servizio, sol per avere raggiunta

l'età di settantacinque anni. Durante la mia amministrazione fortunatamente non si è verificato alcun caso di questa natura, e se si verificasse, io ne sentirei grande dolore.

E mi rincresce di prendere la parola, anche perchè sono stati citati dei nomi illustri, che io credo conveniente di non portare in discussione, potendosi d'altra parte citare forse altri nomi, che noi tutti pregiamo, di uomini i quali effettivamente, per età troppo avanzata, aveano perduto, se non il vigore della mente, certo quella forza e quell'energia, che è necessaria per chi amministra la giustizia.

Credo adunque che bisogna porre da banda le persone, ed esaminare la questione indipendentemente dai fatti speciali. La questione che si presenta al Senato è la seguente: deve egli esservi nella legge dell'ordinamento giudiziario una disposizione, la quale, facendo riscontro a quella dello Statuto circa la inamovibilità, stabilisca *a priori*, per presunzione di legge, che quando il Magistrato ha raggiunto una data età debba essere per ciò solo dispensato dall'ufficio, senza esaminare se sia o pur no ancora capace di esercitarlo? ovvero bisogna far dipendere questa dispensa dalla regola generale, come dice l'onorevole Castelli, dell'articolo 203, o dalla regola più speciale, come propone la Commissione, di un giudizio d'inabilitazione?

Da parte mia ho dichiarato fin dal principio di questa discussione che avrei desiderato, come desidero, che non sieno trattate questioni ardue dell'ordinamento giudiziario, e che ci occupassimo per ora dei soli provvedimenti più necessari e più urgenti, ed intorno ai quali non vi è discordanza di opinioni...

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.... e ciò tanto più in quanto che, ho desiderio e speranza che questa legge sia votata presto, non solo dal Senato, ma anche dall'altro ramo del Parlamento, e che possa essere quanto prima eseguita.

Ora, non si può mettere in dubbio che la dispensa dal servizio, per ragione dell'età, dei Magistrati inamovibili sia una delle più ardue questioni dell'ordinamento giudiziario. L'onorevole De Filippo ne ha fatto la storia.

In Francia (e ci si perdoni di citare così spesso l'esempio della Francia perchè indubbiamente le nostre leggi sono fatte in gran parte sul sistema francese). in Francia, io diceva,

si cominciò dallo stabilire come facoltativa la rimozione dall'ufficio pei magistrati che avessero raggiunta l'età di settantacinque anni, ed avete udito quali furono gli effetti di questa disposizione, e come fu in seguito necessario, di venire ad una risoluzione un poco più recisa, ma almeno più sicura, che cioè, quando il magistrato abbia raggiunta l'età di settantacinque anni, lo si dovesse, senza aver riguardo alle sue condizioni individuali, dispensare da ulteriore servizio.

Avete udito come sorse presso di noi la detta questione, e quali fasi abbia avute nella storia della nostra legislazione.

In un progetto di legge di ordinamento giudiziario, presentato nel 1853, si propose la dispensa dall'ufficio pei magistrati che avessero raggiunta l'età di settanta anni; ma la Commissione parlamentare fu d'avviso che si dovesse stabilire l'età di settantacinque anni ed accordare allora di diritto, la dispensa dal servizio. Nel 1856 questa proposta venne adottata, ma in seguito, colla legge organica del 1859 si rese facoltativa la rimozione dei magistrati pervenuti all'età di settantacinque anni. Le disposizioni di questa legge, rammentate testè dall'onorevole Conforti, furono queste:

« Art. 106. I giudici inamovibili che hanno compiuto l'anno 75^o della loro età possono essere con decreto reale dispensati da ulteriore servizio, anche senza loro domanda, salvo ad essi ogni ragione alla pensione di riposo o ad indennità ai termini di legge. »

« Art. 107. Se per un' infermità o per debolezza di mente un giudice inamovibile non può più adempiere convenevolmente ai doveri della sua carica, viene dispensato da ulteriore servizio, salvo il diritto alla pensione, oppure all'indennità come nell'articolo precedente. »

Ora, il rendere facoltativa la dispensa dall'ufficio, a me pare troppo grave e non saprei sotto questo aspetto approvare la disposizione della legge del 1859. Facendo dipendere dalla volontà del Ministro la rimozione di un magistrato dall'ufficio che occupa, si viene ad offendere il principio dell'inamovibilità, che è sancito dallo Statuto e che non può esser derogato se non in forza di un'espressa disposizione di legge.

Per ovviare a quest'inconveniente nell'ordinamento giudiziario del 1865, fu tolta al Ministro la facoltà di dispensare dal servizio i magi-

strati che avessero raggiunta l'età di 75 anni, e resa invece obbligatoria la loro rimozione dall'ufficio, siccome era stabilito dalla legge del 1856.

Ora, si vuole introdurre un nuovo sistema che fa un passo anche più indietro della legge del 1859. Non si parla semplicemente dell'età di 75 anni, come propone l'onorevole Castelli, ma, secondo la proposta della Commissione, s'introdurrebbe il sistema di rimuovere dall'ufficio il magistrato che abbia raggiunto l'età di 75 anni in seguito ad un giudizio di inabilitazione.

Io debbo confessare, che se dovessi scegliere fra i due sistemi, della Commissione e dell'onorevole Castelli, io sceglierei quello dell'onorevole Castelli, perchè effettivamente l'art. 202 così come è formulato dalla Commissione, non può essere accettato. È utile ricordarne i termini:

« Art. 202. I giudici inamovibili che abbiano compiuta l'età di anni 75, e che siano riconosciuti disadatti allo esercizio delle loro funzioni, ove non consentano a presentare la domanda di collocamento a riposo, saranno deferiti ad un giudizio d'inabilitazione presso la Corte di Cassazione, e, dietro la corrispondente declaratoria, verranno dispensati dal servizio, salva ogni loro ragione alla pensione di riposo, o ad indennità a termini di legge. »

Ora, quest'articolo, o vuol dire qualche cosa che è già nell'articolo 203, o vuol dir nulla; perchè in qual modo si potrà vedere se un giudice a settantacinque anni è disadatto al servizio?

Bisogna fare una istruzione, e sottoporlo ad un giudizio d'inabilitazione. Ora, se dopo il giudizio risulta che egli è ancora atto ad esercitare le sue funzioni, quale fiducia potrà ispirare questo magistrato che ha dovuto subire un giudizio per presunta debolezza di mente? Sarebbe in verità una cosa pericolosa, ed io, se fossi magistrato, mi affrettarei prima dei 75 anni a chiedere il riposo, e mi contenterei pure di esser tolto dall'ufficio, anzichè espormi in quell'età più che matura ad un'investigazione tanto spiacevole, ad un'inchiesta di questa natura.

Piuttosto potremmo arrestarci al solo articolo 203. Non facciamo presunzioni; se il magistrato per infermità o per debolezza di mente è divenuto incapace ad esercitare il suo ufficio qualunque sia la sua età, ne sarà dispensato. Io adunque adotterei più volentieri l'opinione del-

l'onorevole Castelli; ma sarei lieto se il Senato, accogliendo il desiderio da me espresso, riserbasse ad altro tempo questa questione, che, ripeto è ardua come quella del Pubblico Ministero e come molte altre questioni dell'ordinamento giudiziario, che potranno a miglior tempo essere discusse e risolte.

PRESIDENTE. Il Senatore Audinot ha la parola.

Senatore AUDINOT. Se l'onorevole Commissione avesse proposta la soppressione dell'articolo 202, io l'avrei votata di gran cuore, come uomo politico; tanto più che l'articolo 203, sovvien abbastanza per i casi straordinari che possono occorrere secondo la umana natura. Ma, poichè si intende mantenere una parte dell'articolo 202, combinandola coll'articolo 203, e creando una specie di limitazione da sostituirsi alla proposta della Commissione, io credo debito di coscienza, il dirvi poche parole, le quali rispondono alle mie impressioni.

Io non sono giureconsulto; quindi non porto ragioni di giureconsulto. Dichiarata la mia incompetenza come giureconsulto, vi comunico, ripeto, le mie impressioni, come uomo. Ora, leggendo l'articolo proposto dalla Commissione, debbo confessare che l'impressione che ne ho avuta, come uomo, è stata dolorosissima, e sembra di più a me che esso o non raggiunga lo scopo che si è proposto, o l'oltrepassi.

Non raggiunga lo scopo; perchè, quale sarà quel Ministro che vorrà ordinare un giudizio d'incapacità contro un magistrato? Oppure, se lo farà, qual terribile facoltà non venite voi a dare a questo Ministro?

Quindi, nella maggior parte dei casi, l'articolo non avrà applicazione pratica. Supponete che l'abbia; supponete un magistrato che avesse 50 anni di vita onorata, e le cui facoltà mentali fossero affievolite. Invece di metterlo a riposo, come si fa oggi, vorrete voi che sia stigmatizzato? E in che modo? Con una sentenza d'incapacità, e questa come premio e conclusione di una lunga carriera di servizi resi allo Stato!

Signori: questa impressione dolorosa è quella che, senza intendere di pregiudicare la questione e rimettendola a tempo più opportuno, mi consiglia a dare un voto negativo all'articolo in discussione.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Castelli E.

Senatore CASTELLI E. L'onorevole Ministro Guardasigilli, il quale inclina a mantenere le di-

sposizioni dell'articolo 202, ha appoggiato la sua opinione a due principalissime considerazioni.

Ha detto primieramente: la legge del 1859 bisognava correggerla nell'interesse stesso della inamovibilità della magistratura, in quanto che le disposizioni che essa conteneva, lasciando la facoltà al Governo di collocare d'autorità a riposo il magistrato giunto all'età di 75 anni, assoggettava all'arbitrio di lui la durata maggiore o minore in funzione dei magistrati.

In secondo luogo ha detto: Ad ogni modo, si tratta di una questione gravissima, molto ardua, che non conviene trattare in una legge nella quale si propongono semplicemente lievi modificazioni all'ordinamento giudiziario.

Risponderò a questi due argomenti.

La legge del 1859 rendeva benissimo potestativa la dispensa dal servizio del magistrato che avesse raggiunto l'età di 75 anni e questo poteva dare benissimo luogo all'arbitrio, in quanto che la facoltà che aveva il Governo non era vincolata a nessuna condizione; quindi era il caso che nella legge del 1865 si correggesse quella disposizione.

Ma il correggerla non importava che si dovesse peggiorare.

Si doveva correggerla, in questo senso però, che, volendosi sostituire alla parola *possa*, usata dalla legge del 1859, la parola *debba* pronunziarsi il ritiro del magistrato, la nuova prescrizione si sarebbe dovuta subordinare alla condizione che è nell'art. 203 dell'attuale legge, ove è detto: se per infermità, o debolezza di mente un giudice inamovibile non può più adempiere al suo ufficio e ai doveri della sua carica, verrà dispensato dal servizio, previa però declaratoria conforme dalla Corte di Cassazione come l'art. 206 già prescrive rispetto ai magistrati divenuti inabili prima degli anni 75; col che, in questi casi, è escluso ogni arbitrio per parte del Governo.

Il Governo può valersi delle sue facoltà per deferire al giudizio della Corte di Cassazione l'esame delle condizioni in cui si trovi questo magistrato giunto all'età di 75 anni; ma non può revocarlo, se non ottenga una declaratoria conforme.

Ma, dice l'onorevole Ministro: ad ogni modo si tratta di una questione ardua quanto mai, non conviene così ad un tratto che cancelliate il calendario, il calendario esiste e deve servire a qualche cosa.

Tutti sanno che l'età di anni 75, in genere, è un'età in cui si ha bisogno di riposo, e che il Magistrato che l'ha raggiunta, non può sostenere fatiche, come le poteva sostenere in un'età meno grave.

Ma io ho già citato una quantità considerevole di casi, senza nominare persone, come ci venne consigliato opportunamente dal nostro signor Presidente. Io ho citato 7 casi, verificatisi nella sola Torino, in pochi anni, nei quali la condizione dell'età ha forzato settemagistrati abilissimi ed in condizioni di continuare perfettamente nell'esercizio delle loro funzioni ad abbandonare il servizio; e ho indicato che fra pochi mesi, qualora si mantenga la legge, altri due magistrati la Corte di Torino dovrà perdere, che amerebbe di conservare, e lo amerebbe perchè sono due magistrati quali, anche presentemente, che stanno per raggiungere l'età di 75 anni, adempiono perfettamente al loro ufficio.

Senza nominarlo ne indico uno che sta per compire i 75 anni.

Sapete cosa fa questo magistrato che ha 75 anni, e che se ne dovrebbe andare perchè la legge dice non è più buono a niente?

Questo magistrato presiede le udienze dei giudizi correzionali, e riferisce la sua parte delle cause come gli altri membri, cosa che non è poco faticosa.

Ora, non è egli urgente di prevenire la rinnovazione di simili casi?

Il Senato si persuada delle cose dette da me e da parecchi altri capi di Magistratura, che tutti abbiamo interesse di avere magistrati abili ed atti a disimpegnare le funzioni giudiziarie; che questa legge è improvvida e che invece di giovare alla giustizia la pregiudica e aggrava le finanze di pensioni che si potrebbero risparmiare.....

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

Senatore CASTELLI E. Quindi per queste considerazioni, qualora la Commissione persista, prego il Senato a voler adottare la proposta che ebbi l'onore di fare, cioè, di sopprimere senz'altro l'articolo 202.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore De Filippo ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Non si spaventi il Senato, dirò poche parole.

Mi permetta l'onore. Senatore Castelli che io mi opponga alla sua proposta. Essa evidentemente cancella dal nostro ordinamento giudiziario un

principio riconosciuto da tutte le legislazioni, quello cioè, di stabilire un limite di età in cui cessa l'inamovibilità del magistrato, ciò che nel sistema della Magistratura è necessario. Non è solamente ora che si viene a discutere sulla necessità di stabilire un termine per il ritiro. È secolare la questione sul modo col quale s'abbia a procedere, ossia se il divenire a questo ritiro debba essere facoltativo nel Ministro od obbligatorio; ma mi permetta il Senato che lo ripeta: quest'inamovibilità non si concede al giudice a titolo di favor personale, ma nell'interesse esclusivo dei litiganti. Ora, tutte queste questioni di individui scompariscono. Bisogna tener conto dell'opinione pubblica. Si voglia o no, i litiganti difficilmente si accontentano di essere giudicati da un magistrato che ha varcato il 75 anno di età; abbia pure la Corte di Cassazione dato il suo responso, che egli sia adatto e idoneo, non gli si crederà gran fatto. E si noti, che non si tratta solo di anni 75, ma di 80, ed anche di più.

L'onorevole Senatore Castelli ha deplorato parecchi casi a lui noti, di magistrati collocati a riposo per ragione di età, che pur erano ancora vigorosi nel corpo e nella mente; ed io da parte mia, potrei citargliene non pochi in senso contrario, verificatisi sotto l'impero dell'ordinamento giudiziario del 1859. Mi basterà citargliene uno, ch'è quello di un Presidente di un tribunale di Torino, il quale, giunto all'età di anni 93, ed indebolito di mente e di corpo, in modo da non poter più prestare alcun utile servizio, non volle mai presentare la dimanda di collocamento a riposo, nè il Governo, per non far dispiacere a quel venerando magistrato, ebbe il coraggio di valersi della facoltà che gli veniva dalla legge.

Ecco quello che accade quando non si prefigge un termine di rigore.

Ma vi ha di più: sentiamo di continuo da tutte le parti de' lamenti contro la Magistratura, e con mio sommo dolore, anche in questo recinto tanto si è detto accennando alla dipendenza, alla debolezza ed anche di peggio dei magistrati. Io non ci credo, io sono sicuro del contrario; io stimo che la nostra Magistratura sia nè più nè meno di quella delle nazioni le più morali, le più civili. Ma che perciò? Voi non impedirete mai, e con una certa ragione, ad un litigante che ha perduto una causa, di dire che da un magistrato ottagenario, non si potea

aspettare niente di meglio, ovvero, che quello ch'è peggio, da un giudice dipendente; poichè, non facciamoci illusione, a quell'età fatale, secondo la proposta del Senatore Castelli e della Commissione, il magistrato dipende dal buon volere altrui; sarà il Ministro, la Corte di Cassazione, il Pubblico Ministero, ma è certo che egli non è più inamovibile.

Il litigante, o chiunque altro avrà avuto torto; va benissimo, lo comprendo, lo so; ma non è la legge che gli dà il diritto di supporre che non siagli stata resa la debita giustizia?

Credo, non me lo rammento, di aver già parlato del Belgio. In quel paese dove, per lo Statuto, la nomina del magistrato giudicante è a vita ed è inamovibile, si è cercato sempre di fissare un termine di anni per la dispensa dall'ufficio. Non se n'è, per quanto io sappia, giammai potuto venire a capo, perchè si è creduto trovare un ostacolo insormontabile nella Costituzione. Ignoro se e come siasi riparato a' lamentati abusi ed inconvenienti; ma qualunque proposta fu fatta, era sempre informata al principio del ritiro forzoso, al limite di un determinato numero di anni.

Ora, conchiuderò nello stesso modo che ho conchiuso la prima volta: pregando il Senatore Castelli, siccome ho pregato la Commissione, di lasciare per il momento impregiudicato il principio che informa l'articolo 202 dell'ordinamento giudiziario, riservando questa quistione ad un tempo più opportuno. Occupiamoci solamente di quello ch'è necessario ed urgente; epperò io dichiaro che se qualcuno degli onorevoli miei Colleghi, proponesse la quistione pregiudiziale, la voterei ben volentieri.

Senatore VACCA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VACCA, *Relatore*. Io esordirò, come testè esordiva l'onorevole Ministro Guardasigilli, con l'espressione di un sentimento di vivo rammarico, misto a penosa meraviglia all'udire la nostra modificazione fatta segno a sì fieri attacchi, ed in particolar modo a quelli dell'onorevole Senatore De Filippo, della cui amicizia altamente mi pregio; e mi duole poi anche di più di trovarmi in disaccordo coll'autorevole avviso del Ministro Guardasigilli.

Per verità, se fossero consistenti e veri gli attacchi mossi alla nostra proposta dall'onorevole Senatore De Filippo, il quale non esitava a qualificare codesta proposta introdotta dalla

Commissione di inopportuna, pericolosa e inconstituzionale, peserebbe certamente sulla Commissione una responsabilità gravissima; ma per buona ventura io nutro lusinga di poter facilmente confutare gli addebiti fatti alla Commissione.

E dirò anzitutto che la Commissione fece soggetto di grave disamina, di attento studio e di questa modificazione, prima di venire al partito di introdurla nel progetto di legge.

La Commissione proponevasi innanzi tutto il quesito: se veramente, a modo di regola, fosse savio consiglio di prefiggere *a priori* un termine a data fissa, nel quale, con una presunzione inflessibile, si potesse determinare il momento in cui, dopo, varcato l'anno 75, l'ultimo giorno di esso, si potesse precisamente ritenere che il magistrato si fosse reso disadatto all'esercizio del suo ufficio. Noi possiamo facilmente concepire questa determinazione *a priori* inflessibile, inesorabile, a cagion d'esempio, nel mestiere delle armi, nella vita di mare, in cui si può facilmente determinare il giorno in cui le forze fisiche possono mancare e può venir meno quel vigore di corpo, che è assolutamente necessario al mestiere delle armi e alla vita di mare; ma non so se accada lo stesso, quando si tratta dell'esercizio di ben altre funzioni e se veramente sia legge di natura inflessibile che la decadenza delle forze fisiche, e la lunga età vada di pari passo coll'oscuramento delle facoltà mentali.

Se non che la Commissione, pur tenendo conto di queste gravi ragioni, non ebbe già in animo di cancellare, come accennava l'onorevole Guardasigilli, dalla legge organica giudiziaria la condizione dell'età, l'inabilitazione che potesse per avventura fissarsi ad un'età già provetta di 75 anni; non fu questa la mente della Commissione, ed io sento il dovere di dichiararlo.

La Commissione guardò questa grave questione sotto un doppio ordine d'idee. In primo luogo, soffermandosi alle considerazioni generali che testè ebbi l'onore di esporre; in secondo luogo, tenendo ragione del modo onde era stato applicato il nuovo sistema inaugurato dalla legge organica vigente del 1865, indagando se questo sistema fosse stato coronato da un buon successo, o invece non fosse stato cagione di gravi sconci che avevano giustamente preoc-

cupato l'opinione pubblica, sicchè si mostrasse la convenienza di provvedervi.

La Commissione nell'assegnare il limite dei 75 anni, trovò opportuna cosa di circondare questo grave fatto della dispensa del magistrato, per sola cagione d'età, di guarentie solide, tanto che fosse la sua sorte sottratta dai possibili arbitrii ministeriali, e in quest'ordine d'idee, la Commissione pigliò norma precisamente dalle disposizioni scritte nell'ordinamento giudiziario e trovò che la soluzione di tale questione emana dall'articolo 206 che parla del giudizio d'inabilitazione, secondo il quale, nulla si sottrae ai poteri e all'iniziativa del Ministro, nè punto si restringe la garanzia dell'inamovibilità del magistrato.

E difatti, o Signori, io sono lieto che in ciò m'abbia prevenuto il Senatore Castelli. Se si dubitasse per poco che il principio dell'inamovibilità o altrimenti la prerogativa statutaria del potere esecutivo ne andasse compromessa, basterebbe a dileguare il dubbio, la semplice lettura del ricordato art. 206; imperocchè la disposizione scritta in codesto articolo contempla i varii casi che possono dar luogo all'inabilitazione del magistrato inamovibile e vuole l'intervento della Corte di Cassazione mercè un giudizio d'inabilitazione e la conseguente declaratoria, la quale si reca poscia ad effetto per iniziativa del potere esecutivo. Ma si è detto: non vi accorgete Voi che nel lodevole scopo di accordare ai magistrati una guarentia di più e sottrarli al pericolo e all'arbitrio ministeriale, create loro una posizione veramente difficile, scabra, abietta; imperocchè prevedendo il caso che la Corte di Cassazione, invitata a pronunciare intorno ad un magistrato, vedesse non essere il caso di pronunciare la inabilitazione, non sarebbe forse evidente che quel funzionario rimarrebbe sotto il peso della sua attitudine e capacità sospettate? E poi si è aggiunto: non avete voi considerato che riformando siffattamente una disposizione della legge organica giudiziaria, renderete veramente illusorio il collocamento a riposo del magistrato? Imperocchè, dove troverete voi facilmente quel Corpo giudiziario che voglia da sè abbandonare così i membri del suo stesso Corpo, e crear loro una posizione umiliante e penosa? Prevarranno i riguardi, le considerazioni personali e quella disposizione resterà

vuota d'effetto. Sarebbe grave in verità questo obbietto!

Ho udita l'autorevole parola dell'onorevole Senatore Audinot, preoccuparsi grandemente di questo pericolo, di questo sconcio; e io credo di potergli rispondere in una maniera molto semplice, e aggiungo, perentoria. Come volete voi concepire ed ammettere che quel Magistrato il quale, avendo varcato i 75 anni, ed invitato a chiedere volontariamente il riposo, o altrimenti abbandonato ad un giudizio d'inabilitazione, voglia egli stesso spingere l'oblio della propria dignità sino ad affrontare il pericolo e lo scandalo di questo giudizio? Ebbene, io non lo credo, e se, per avventura, si trovasse un funzionario giudiziario così dimentico della sua dignità, tal sia di lui. Il giudizio d'inabilitazione lo avrebbe meritato egli stesso.

Non comprendo d'altra parte le ragioni per le quali si crede che il nostro sistema riuscirebbe a menomare per poco l'iniziativa del Ministro come rappresentante del potere esecutivo. Ma che! forse non è il Ministro Guardasigilli l'iniziatore competente dei giudizi d'inabilitazione, come di altri giudizi disciplinari?

Parmi adunque che questa obiezione, che pure si è mossa, cada d'un tratto per le considerazioni che ho esposte. Ma noi abbiamo voluto pure tener conto, come poc' anzi ho osservato, della estimazione degli sconci e delle apprensioni, e della mala prova, dirò, che ha fatto il sistema inaugurato dalla legge del 1865; e vediamo in atto, senza illusioni, che cosa accade. Il Ministro Guardasigilli per la legge organica vigente è stretto da un dovere, da un precetto obbligatorio, di dispensare il magistrato dal servizio attivo, non appena abbia toccato l'ultimo giorno dei 75 anni.

Ciò essendo, io domando e vorrei chiederlo ancora, mi si permetta, alla nota lealtà dell'onorevole Ministro Guardasigilli, se il Ministro possa egli veramente esercitare una vigilanza assidua, quotidiana, sulla posizione di età dei funzionari giudiziari, per guisa da applicare severamente e senza alcun rispetto questa disposizione. Vorrei anche aggiungere che accade di ordinario che non mancano i mezzi di sottrarsi anche a questa disposizione e a questa vigilanza; come per l'opposto ci possono essere casi nei quali, mi duole doverlo ricordare, ma ho interesse a dirlo e lo dirò senza reticenze, può l'interesse privato e la cupidigia di potere, eser-

citare una influenza indiretta sulle determinazioni del Ministro e condurlo ad una più rigorosa osservanza della legge.

Aggiungo che, per quanto alieno io sia dal mal vezzo di tradurre in una discussione parlamentare ricordi di nomi e di atti individuali, pure mi farò lecito ricordare a mo' d'esempio qualche incidente non lontano, in cui il Ministro Guardasigilli si è visto egli stesso in una strettoia, la quale lo ha forzato a riconoscere l'imperfezione della legge ed il pericolo cioè di una messa in ritiro obbligatoria. Lo ricordava testè l'onorevole mio amico Conforti alludendo colle sue parole al caso di un Magistrato circondato di una grande estimazione, il quale avendo sorpassato il suo 75° anno pur conservava intiera la vigoria della mente, unendovi il tesoro di una lunga esperienza acquistata; ebbene, il Ministro non si è sentito animo di privarne la Magistratura: e poichè egli si trovava stretto dalla ferrea legge, dell'articolo 202, che ha fatto? Lo ha trasferito nel campo del Ministero Pubblico, appunto per sottrarlo al rigore della legge. E per verità non si comprende facilmente come in un ufficio che richiede doppio vigore, siasi potuto operare codesto trasferimento. Ma io lo applaudo, perchè lodevole intendimento fu quello di non gettare sul lastrico come inutile arnese quel magistrato, che aveva sempre goduto e godeva meritamente della pubblica estimazione, ed era per lucidità e chiarezza di mente, modello a molti.

Pare a me dunque che le osservazioni sin qui fatte, bastino a tranquillare l'animo dei signori Senatori e persuaderli a dare favorevole il loro suffragio alla proposta della Commissione.

Debbo aggiungere però che la vostra Commissione non si ostina, nè crede di dover persistere nella formola invariabile dell'articolo aggiunto.

La Commissione tiene conto di alcune osservazioni savie ed opportune che presentava testè l'onorevole Senatore Castelli.

Egli diceva: perchè volete voi aggiungere un nuovo articolo, una nuova disposizione, quando si trova nella stessa legge una disposizione generica e complessiva, la quale provvede a tutti i casi in cui un magistrato per fisiche infermità o per qualunque accidente, possa mostrarsi disadatto a sostenere le funzioni giudiziarie,

dando facoltà al Ministro di dispensarlo dal servizio?

Io non esiterò, al pari degli altri onorevoli componenti della Commissione, ad accogliere questo temperamento conciliativo; però io credo che esso meriti di essere completato.

Io credo difatti che nell'articolo 203 si debba necessariamente aggiungere la condizione dell'età. È inutile che io ve ne ripeta ora le ragioni, perchè le ho già esposte; ma credo con l'onorevole Guardasigilli che, se voi togliete dalla legge organica giudiziaria questo limite estremo dell'età di 75 anni, rimarrebbe una lacuna, la quale sicuramente potrebbe dar luogo a gravi disordini. Un magistrato quando ha toccato quel numero assai lungo di anni si può ben presumere poco atto al disimpegno delle sue funzioni nell'amministrare la giustizia. Adunque non crediate che codesta aggiunta alla proposta dell'onorevole Castelli, raggiungerebbe pienamente lo scopo. Io quindi lo prego a voler proporre una formola che riunisca la condizione dell'età alla disposizione dell'articolo 203, completandolo coll'aggiunta dell'articolo 206 relativo al giudizio d'inabilitazione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Castelli.

Senatore CASTELLI E. Sono lieto che l'onorevole Commissione abbia fatto buon viso alla mia proposta, e debbo dichiarare che trovo ragionevolissimo che all'art. 203 si aggiunga fra le cause che possono dar luogo alla dispensa dal servizio, la grave età. Questo è ragionevolissimo. Per quanto l'articolo dica: sia per infermità o debolezza di mente, si fa luogo alla dispensa, debbe anche naturalmente comprendere il caso dell'età.

L'età non è scompagnata dalla continuazione delle facoltà mentali necessarie per ben adempiere al loro ufficio.

Io sono perfettamente dell'opinione della Commissione, che si debba aggiungere all'art. 203, il caso dell'età di 75 anni; quanto poi a provvedere sull'applicabilità, o no, dell'art. 203, provvede l'articolo 206, in tutti casi in cui il Governo ha diritto di promuovere le dispense.

In tutti questi casi, si dovette deferire l'esame della questione alla Corte di Cassazione, la quale, giusta l'articolo 206, a sezioni riunite, dichiarò se, o no, si facesse luogo a questa decisione.

Non è semplicemente un parere, ma una

decisione che vincola il Governo; quindi io, nel proporre la soppressione dell'art. 202, acconsento che si aggiungano nell'articolo 203 le parole: « e per grave età. »

PRESIDENTE. Il Senatore De Filippo ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, riserbando la grave questione di principio, relativa all'articolo 202 dell'ordinamento giudiziario, passa all'ordine del giorno. »

Se l'onorevole De Filippo crede di svolgere la sua proposta, ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Io ringrazio l'onorevole signor Presidente della parola che mi ha concesso; ma, per verità, come non sono uso ad abusarne e quest'ordine del giorno è la conseguenza delle parole già da me pronunziate, e che il Senato nella sua saviezza saprà abbastanza apprezzare, così io mi limito a raccomandare questo mio ordine del giorno.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Per mia parte dichiaro di accettare l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore De Filippo; lo debbo accettare e per le dichiarazioni che ho fatto or ora e perchè, in verità, anche dal discorso degli onorevoli Senatori Vacca e Castelli, risulta che la questione non è abbastanza matura. Posso ingannarmi: sono dolentissimo di essere in opposizione colla Commissione, e con uomini che mi hanno prestato tanto appoggio in questo progetto di legge; ma la Commissione proponeva un articolo speciale che avrebbe creato gravi difficoltà.

L'onorevole Senatore Audinot, le ha rilevate con parole vivaci, ma giuste.

Cosa fate, egli diceva, di quei magistrati dopo il giudizio della Corte di Cassazione? Li condannate all'interdizione! È qualche cosa di orribile questa per un magistrato che sente ancora in sé tanta vigoria, tanta chiarezza di mente da rendere ancora utili servigi al paese.

L'onorevole Senatore Castelli che aveva preveduto questa difficoltà, esclamava: rimanga l'articolo 203 come è, e si risolva così tutta la controversia! Io credo che effettivamente ciò sia il meglio, perchè l'aggiunta che vorrebbe fare la Commissione o riescirebbe a nulla, o sarebbe più imbarazzante della dizione attuale dell'articolo 203 della legge organica. Accettando l'aggiunta della Commissione, quando

comincierebbe la *grave età* di cui essa intende parlare? Comincierebbe ai 50, ai 60 anni? Quanti magistrati egregi non si perderebbero? Per non far danno a questi ed al paese, bisognerebbe fissare l'età di 75 anni. Ma io domando: l'età dei 75 anni la riguardate di per se stessa, *a priori*, come un sospetto d'infermità: *ipsa senectus infirmitas*, ovvero la volete vedere *post factum*?

Se la guardate *a priori*, allora provvedetevi per legge: se la vedete *post factum*, l'età di 75 anni non serve come causa di esclusione se non quando un magistrato sia debole di corpo o di mente.

Dunque la Commissione ben vede che, o è inutile l'aggiunta proposta, o dice qualche cosa che non può avere applicazione. Da ciò, secondo me, deriva, che le disposizioni di detto articolo hanno bisogno di essere tuttavia attentamente studiate. Le opinioni sono diverse; la lunga discussione che ha avuto luogo non le ha chiarite, ed io non vorrei provare il vivo dispiacere di veder pregiudicata la quistione, e che, invece di risolverla con maturo consiglio, la riportassimo, peggiorandola, al punto a cui era nel 1859. Pregherei perciò il Senato, a voler rimettere a miglior tempo l'esame di questa grave controversia.

PRESIDENTE. Debbo interrogare il Senato, se la proposta dell'onorevole De Filippo è appoggiata.

(È appoggiata.)

La parola è al Relatore della Commissione.

Senatore VACCA, *Relatore*. Io ho chiesto la parola per dare semplicemente un chiarimento al Senato intorno al concetto della Commissione. Quando la Commissione ha creduto di potere aderire all'emendamento presentato dall'onorevole Castelli, ha inteso, ed io ho creduto di averlo dichiarato nettamente poco innanzi, di non lasciare la condizione dei 75 anni, non compresa tassativamente nell'articolo. In conseguenza accettandolo, intendiamo si abbia a completare l'art. 202, innestandovi espressamente la condizione dei 75 anni.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole De Filippo che rileggo.

« Il Senato, riservando la grave questione di principio relativa all'art. 202 dell'ordinamento giudiziario, passa all'ordine del giorno. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Ora si dovrebbe discutere l'articolo 2; ma è stato osservato, che la disposizione di quest'articolo è dipendente dalle disposizioni che riguardano la circoscrizione giudiziaria; quindi, consentendolo, il Senato proporrei d'intraprendere la discussione degli articoli che riguardano la circoscrizione giudiziaria.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Ho domandata la parola solamente sull'ordine della discussione. Parmi non si debba dissentire a che l'art. 2 sia discusso e votato dopo il Titolo terzo del progetto di questa legge che parla delle circoscrizioni; ma altrettanto non mi pare si possa fare per il Titolo secondo, il quale contiene le disposizioni relative alle modificazioni dei Codici di procedura civile e penale.

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

Senatore FINALI. Siccome queste modificazioni riguardano la competenza, quando queste venissero accolte sarebbe di molto aumentata la competenza dei Pretori; all'incontro, in prima Istanza sarebbe notevolmente diminuita la competenza, e quindi diminuito il numero degli affari dei tribunali civili e correzionali; imperocchè, per quanti fossero gli affari che dai Pretori passeranno ai tribunali civili e correzionali in via di appello, saranno sempre meno di quelli che in primo grado oggi i tribunali stessi debbono trattare.

Eguualmente dicasi delle Sezioni delle Corti di Appello e delle Corti d'Appello stesse; perchè è evidente che quanto più si allarga la competenza alla base, e l'appello si fa esercitare dai tribunali civili e correzionali, tanti meno giudizi civili e specialmente penali, andranno in grado di appello alle Corti e alle Sezioni.

Quindi io credo che, siccome non si debbono adattare le competenze alle circoscrizioni, ma invece si debbono adattare le circoscrizioni alle competenze, il Titolo secondo di questo progetto deve andare innanzi al Titolo terzo, il quale parla delle riforme delle circoscrizioni giudiziarie.

Se non si fa così, temo che si possa andare incontro a inconvenienti simili a quelli di quel proprietario, che avendo gli scaffali dovette poi adattarci i libri accorciandoli.

PRESIDENTE. L'onorevole Castelli ha la parola.

Senatore CASTELLI E. Io ho già in altra seduta

espresso al Senato il desiderio, che prima di entrare nella questione che informa essenzialmente questo progetto, il quale accorda un aumento di stipendio ad una classe della magistratura, si cercasse di vedere se avremo i mezzi per accordare quest'aumento.

Ora, il mezzo che ci è stato proposto, consistendo in ciò, che si abbiano a ridurre a minor numero le preture e anche i tribunali, mi è parso logico che si dovesse premettere questo esame. Ma l'onorevole Senatore Finali osserva: sta bene quanto agli aumenti degli stipendi che si posponga la discussione a quella delle circoscrizioni; altrettanto però, egli soggiunge, non si può dire, quanto alle competenze, perchè non è il caso di procedere a una circoscrizione, piuttosto che a un'altra, se non quando sia stabilito fin dove esse si estendono.

Io sono di un'opinione diametralmente opposta; que'le stesse ragioni che mi hanno indotto a chiedere che la questione delle circoscrizioni abbia a precedere quella dell'aumento degli stipendi, mi determinano a insistere perchè preceda anche la determinazione delle competenze.

Con gli aumenti delle competenze che si propongono, si accresce di molto il lavoro dei pretori; dunque, se noi cominceremo a estendere la giurisdizione dei pretori senza sapere che cosa poi accadrà delle circoscrizioni, ci saremo messi nel caso di fare una disposizione che non sia effettuabile. Quando noi sapremo che una giurisdizione deve essere disimpegnata più da 1600 pretori che da 1500, allora diremo: ma teniamola in questo limite, perchè se noi estendiamo al di là quella che si chiama la competenza, non avremo giudici sufficienti per disimpegnarla. Quindi le stesse ragioni che mi facevano desiderare che la discussione delle circoscrizioni precedesse ogni altra, fuori di quelle che hanno già dato luogo alla deliberazione del Senato, le stesse ragioni, ripeto, mi persuadono a insistere nella proposta che fino da ora e per prima discussione si intraprenda quella delle circoscrizioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Finali insiste?

Senatore FINALI. Insisto. Se il Senato me lo permette, aggiungerei qualche osservazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Niente vieterà al Senato, anzi esso allora potrà farlo con vera cognizione di causa, di regolare le circoscrizioni secondo

le competenze che avrà stabilite. Se non vado grandemente errato, egli è evidente, che sol quando siasi visto ciò che debbano fare i pretori, e si possa far giusto concetto del numero e della importanza degli affari che spetteranno alle preture e per altra parte si possa fare fondata estimazione degli affari dei Tribunali e delle Corti, allora solo si potrà avere un criterio logico e razionale per determinare le circoscrizioni.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io sono indifferente o che si discuta prima il Titolo secondo, sulle modificazioni ai Codici di procedura civile e penale, oppure il Titolo terzo, sulle riforme delle circoscrizioni giudiziarie.

Però pregherei l'onorevole Finali a considerare che le sue osservazioni sarebbero giustissime nel caso che nelle disposizioni relative alle circoscrizioni giudiziarie fossero designati i tribunali e le preture che devono essere soppressi. Se così fosse, sarebbe giustissimo il dire: vediamo prima quale competenza vogliamo attribuire ai pretori, e quale ai tribunali, prima di ridurre il numero. Ma la facoltà che si domanda per attuare una nuova circoscrizione, è, ben s'intende, condizionata agli studi che si debbono compiere e sul numero degli affari, e sulle condizioni topografiche dei luoghi, e su molte altre considerazioni di minor rilievo, ma pure utili, a far riconoscere e determinare le vere necessità del pubblico servizio; così che, quando sarà da recare in atto la nuova circoscrizione giudiziaria, sarà già assodata la competenza e dei pretori e dei tribunali. Parmi perciò del tutto indifferente che ora si discuta prima piuttosto un titolo che l'altro della legge.

Se queste osservazioni persuadono l'onorevole Finali, io credo che potrebbe consentire che si passi a quella parte della discussione, se non altro per non sollevare una nuova questione.

PRESIDENTE. L'onorevole Finali mantiene la sua proposta?

Senatore FINALI. Dovrei mantenere la proposta, specialmente dopo che il signor Ministro ha dichiarato giustissime le mie osservazioni. Osservo che la questione sull'ordine della discussione e non l'ho sollevata io. Ma siccome il signor Ministro, autore del progetto, crede che le parti possano senza inconveniente invertirsi,

mio malgrado, non debbo insistere. Però l'ordine della discussione non sarà mutato in meglio.

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

Senatore FINALI. Per questo io aveva fatto questa opposizione alla proposta dell'onorevole Castelli.

PRESIDENTE. Non insiste nella proposta? L'abbandona?

Senatore FINALI. L'abbandono.

PRESIDENTE. Allora si passa alla discussione del Titolo III, sulla riforma delle circoscrizioni giudiziarie.

Senatore VACCA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Intende parlare sull'ordine della discussione?

Senatore VACCA, *Relatore*. Sì, signore.

PRESIDENTE. Permetta che si legga l'articolo.

TITOLO III.

Riforme delle circoscrizioni giudiziarie.

« Art. 5. È data al Governo del Re facoltà di fare con Decreto Reale una nuova circoscrizione giudiziaria del Regno, entro un anno dall'attuazione della presente legge. »

La parola è al Relatore.

Senatore VACCA, *Relatore*. Ho chiesto la parola per informare il Senato, come la Commissione si crede in dovere di notificare, che varie petizioni sono state presentate alla vostra Commissione a nome de' Corpi municipali e di deputazioni provinciali sopra questo Titolo 3, che riflette le circoscrizioni giudiziarie.

Alcune di queste petizioni evidentemente non potranno che essere inviate al potere esecutivo, perchè esprimono il desiderio e la convenienza di vedere mantenuti alcuni tribunali, alcune preture che per avventura potrebbero essere minacciate di soppressione; di queste dunque la Commissione chiede l'invio al Ministro Guardasigilli.

Tra queste petizioni però ve ne hanno alcune e propriamente quelle sperte alla Commissione dai Consigli municipali e dalle deputazioni provinciali.....

PRESIDENTE. Queste petizioni furono presentate al Senato perchè non possono presentarsi che al Senato...

Senatore VACCA, *Relatore*. Sono state presentate al Senato e comunicate alla Commissione,

Queste petizioni riguardano le tre sezioni staccate delle Corti d' Appello di Modena, Perugia e Macerata.

Io ebbi già ad annunziare nella discussione generale, come di queste petizioni si era occupata la vostra Commissione la quale era venuta anche nel partito di modificare la primitiva Relazione e, accogliendo le petizioni stesse, depennare dal progetto ministeriale la proposta soppressione delle sezioni staccate di quelle tre Corti di Appello.

Ora, mi preme di ripetere ancora questa dichiarazione, e quando scenderemo a questa parte del progetto riguardante le Corti d' Appello, brevemente esporrò le ragioni per le quali fu condotta la Commissione a discostarsi dal progetto ministeriale, ed anzi dirò, dal primo contro-progetto della stessa Commissione, per far luogo ai richiami, e scartare la proposta soppressione delle tre sezioni staccate.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Finali sull'articolo 5 del Titolo 3.

Senatore FINALI. L'articolo 5, che parla della facoltà da darsi al Governo per modificare le circoscrizioni giudiziarie, pare a me che non si possa considerare distaccato dagli articoli 6 e 7, perchè l'uno e l'altro di detti articoli non sono altro che le norme per l'applicazione dell'articolo 5, epperiò, dovendo parlare di questa materia, debbo osservare al Senato, ed anzi debbo invocare la sua indulgenza, se, parlando sull'articolo 5, io sarò costretto, per la forza logica delle cose, a toccare anche delle materie che propriamente sono regolate dai citati articoli 6 e 7, imperciocchè questi tre articoli potrebbero benissimo formarne anche un solo....

Senatore CHIESI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Chiesi per una mozione d'ordine.

Senatore CHIESI. L'onorevole Relatore si è riservato di sviluppare le ragioni che hanno indotto la Commissione a proporre la soppressione dell'articolo 6 dietro le petizioni di autorevoli Consigli Comunali e Provinciali delle Province di Modena, Perugia, e Macerata. Ora sento che l'onorevole Senatore Finali, in occasione dell'articolo 5 vuol pur entrare nella discussione dell'articolo 6; ed in questo caso io pregherei il Senato e l'onorevole nostro Presidente a permettere che, prima che l'onorevole Finali abbia a toccar questa questione, possa

l'onorevole Relatore sviluppare le ragioni che hanno indotto la Commissione a proporre la soppressione dell'articolo 6 proposto dall'onorevole Ministro, e che essa dapprima aveva accettato.

PRESIDENTE. L'onorevole Finali intende ragionare sulla proposta in genere di procedere ad una nuova circoscrizione giudiziaria, oppure parlare del modo più o meno largo, con cui vi si debba procedere?

Senatore FINALI. Perchè io possa dare il mio avviso sulla proposta di attribuire al Governo del Re la facoltà di riformare queste circoscrizioni giudiziarie, debbo esaminare l'opportunità della proposta stessa. Questa opportunità non la posso desumere che in relazione alle Corti di appello e ai Tribunali civili e correzionali e alle preture; pare dunque che sarebbe conveniente sapere prima se la Commissione mantiene l'articolo sesto.

PRESIDENTE. Il Relatore della Commissione ha la parola per dichiarare se la Commissione mantiene l'articolo sesto....

Senatore CASTELLI E. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E. La Commissione ha proposto la soppressione dell'articolo sesto....

PRESIDENTE. La Commissione, non ha proposta la soppressione, vegga la stampa di quest'articolo e troverà che vi è detto *identico*.

Senatore CASTELLI E. Sta bene, avevo malinteso.

Senatore VACCA, *Relatore*. Io sono indifferente a che s'inverta l'ordine e si riserbi la risoluzione della questione.

PRESIDENTE. Il Relatore dee dichiarare se mantiene o no questo articolo. L'onorevole Ministro consente.....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi permetta un osservazione. Vi son tre sezioni di Corti di appello, e per una di esse vi sono ragioni speciali da prendere in considerazione. Credo che le quistioni che nascono debbano essere discusse parte per parte.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro non accetta. Basta questo perchè l'articolo 6 debba essere discusso, e siccome è chiaro che quest'articolo influisce sul 5 come influisce sul 7, così apro la discussione sopra di esso.

« Art. 6. Nella nuova circoscrizione saranno sopresse le sezioni staccate di Corte d'Appello, tranne quella sedente in Potenza. I capi di questa

avranno le attribuzioni di primo presidente e di procuratore generale di Corte di Appello, in quanto concerne il servizio della sezione.

» Potrà anche essere modificata, secondo le circostanze, la giurisdizione territoriale delle Corti di Appello esistenti. »

Senatore CHIESI. Perdoni; come si può discutere l'articolo sesto quando ancora non è discusso il quinto?

PRESIDENTE. L'articolo quinto sarà discusso dopo, perchè tratta della facoltà da concedersi al Ministero, ed è perciò necessario conoscere prima i limiti entro i quali questa facoltà sarà accordata.

Senatore CONFORTI. Io crederei che si dovesse discutere prima l'articolo precedente, il quale stabilisce che si accordino al Ministero queste facoltà.

PRESIDENTE. Perdoni; l'articolo quinto dà facoltà al Ministero di procedere ad una nuova circoscrizione giudiziaria in generale, cioè delle Corti d'appello, dei tribunali e delle preture.

Ora, ella ha sentito che la Commissione propone la soppressione dell'articolo sesto. Supponga che il Senato accolga questa proposta, allora bisognerà modificare l'articolo quinto limitando la facoltà del Ministero alla circoscrizione dei tribunali e delle preture. Supponga ancora che non sia ammessa la circoscrizione dei tribunali; e allora bisognerà limitare i poteri del Ministero alla sola circoscrizione delle preture. Mi pare quindi chiaro che l'articolo quinto, il quale non fa che enunciare la facoltà in genere di fare una nuova circoscrizione, debba essere discusso dopo l'articolo sesto che la stabilisce e determina nei veri suoi limiti, tanto più che il principio assoluto di accordare tale facoltà, non è stato finora impugnato da alcuno.

Ha la parola l'onorevole Senatore Finali.

Senatore FINALLI. Signori Senatori,

Non è la prima volta, che si tratta di proposte per riformare le circoscrizioni, sieno amministrative, sieno giudiziarie. Pel fatto stesso dell'unità nazionale che si è compiuta, si doveva credere *a priori*, che certe circoscrizioni dovevano mutarsi; perchè, come si erano fusi gli Stati, così si potevano e si dovevano fondere gl'istituti che esercitano le varie funzioni sociali.

Anche senza di questo, una ragione per modificare le circoscrizioni si doveva trovare nei mutati e più facili mezzi di comunicazione; e

parrà veramente strano a chi più tardi esaminerà i nostri ordinamenti amministrativi, che, essendosi ridotti, mediante le ferrovie, ad un quarto o ad un quinto gli spazii (perchè gli spazii si misurano dal tempo necessario a percorrerli), in Italia non si sia pensato a mutare le circoscrizioni, e si siano conservate tutte le forme organiche che prima si avevano, quasi che le distanze fossero sempre le stesse. Che anzi per certi rispetti la condizione è peggiorata; per esempio nell'antico Stato pontificio erano tre Corti d'Appello, Bologna, Macerata e Roma; oggi nelle provincie che componevano quello Stato, se ne hanno cinque!

Pur troppo abbiamo visto pel passato e oggi vediamo ancora, che quando si propongono queste riforme, reclamate non meno da convenienza amministrativa che da utilità finanziaria, sorgono sempre questioni pregiudiziali, questioni dilatorie. Il Ministero stesso (non faccio accuse ad alcuno), il Governo stesso a dir meglio, ha mostrato di dare un gran peso a queste eccezioni pregiudiziali e dilatorie, perchè, quando ha avuto in mano la facoltà di riformare le circoscrizioni, non ne ha usato.

Rendo lode al Ministro d'aver fatto delle proposte in questo progetto, quantunque mi sembrino scarse all'uopo; le piccole cose sono inizio e fondamento a maggiori; e se il Senato adottasse queste proposte, ne trarrei buon augurio per riforme più larghe, più razionali e complete. Mi sarebbe dispiaciuto grandemente che l'onorevole signor Ministro oggi rispondendo alla Commissione, avesse dichiarato che aderiva alla soppressione dell'articolo 6 del progetto. La questione è posta, e perciò solo bisognerebbe risolverla; e bisogna risolverla anche perchè, se io non vado errato; questa è una delle parti più importanti del progetto che ci sta dinanzi.

Debbo però confessare che con incertezza e con pochissima fiducia piglio a trattare l'argomento. Se io fossi fervente abolizionista, e volessi dare della falce alla radice delle Preture ed atterrarne un gran numero, credo che riescirei; ma invece, in quanto alle Preture, sono d'avviso non solo che non si debba acconsentire alla diminuzione di esse nel numero proposto dal signor Ministro, ma che si debba stare sotto al numero più limitato che propone la Commissione; perchè mentre il signor Ministro pro-

poneva di sopprimere 262 Preture, la Commissione propone di sopprimerne 212 soltanto.

E qui io dichiaro che questa mia renitenza a sopprimere troppo largamente le esistenti Preture, dipende principalmente da quel che io osservava nella questione d'ordine; vale a dire, che la riforma nella competenza aumentando la quantità degli affari che dovranno trattare le preture, se colle competenze attuali potevano bastare in massa 1550 preture secondo la cifra del Ministero, o 1600 secondo la cifra della Commissione, colle nuove competenze, ossia col maggior numero di affari che consegue, non potranno più bastare. Ma di ciò meglio a suo luogo.

Dissi che entro in questa questione (e intendeva specialmente a ciò che riguarda le Sezioni delle Corti di Appello) con pochissima fiducia, ma v'entro con fortissima convinzione. Il poco della mia fiducia ha naturale spiegazione. L'onorevole Borgatti pochi giorni fa ha osservato che si è proposto, anzi si è votato in questo ramo del Parlamento e pende innanzi all'altro, la proposta di una Cassazione unica; ed egli prevedeva che invece dell'unica Cassazione, ne avremo cinque invece delle quattro che abbiamo attualmente.

L'onorevole De Filippo quando fu Guardasigilli, ed anche l'onorevole Raeli, se non erro, proposero l'abolizione di cinque Corti d'Appello. A chi guarda al Piemonte, alla Sicilia, all'Emilia, alla Toscana ed alla Lombardia è facile capire quali possono essere queste Corti. L'attuale Ministro non ha seguitato le idee de'suoi predecessori, confortate da un voto della Camera dei Deputati, ma ha ridotto il suo progetto alla soppressione delle sole sezioni separate, anzi n'esclude quella di Potenza.

Ma ci è qualche cosa di più sconcertante, o Signori; mentre nel progetto ministeriale si propone la soppressione di tre Sezioni di Corte di Appello separate, fa capolino nella Relazione il progetto d'istituire una nuova Corte di Appello a Salerno: e la Commissione rincara sulla proposta del Ministero. Essa poi oggi, per organo del suo Relatore, ha dichiarato di abbandonare l'articolo 6, già da essa concordato col Ministro, e facente parte del suo progetto; e propone di non toccare nessuna delle Sezioni di Corte d'Appello.

Ho creduto opportuno di richiamare su questa genesi del progetto e delle proposte della

Commissione l'attenzione del Senato; perchè si vegga quanto instabili siano i concetti, e come le proposte vanno, vengono, si mutano, senza che apparisca la ragione dei mutamenti; e si cade anzi nell'incertezza sulla serietà delle primitive proposte.

Riformate che sieno le competenze, diminuiranno di certo moltissimo gli affari presso le Corti di Appello; cesseranno tutti quegli affari che cominciando in primo grado innanzi al pretore, saranno decisi in appello da un tribunale civile o correzionale; e quindi non saliranno più fino ad una Corte.

Questo, se sarà vero per gli affari civili, perchè si allargherà alquanto in ragione di somma e di materia la competenza dei pretori; più vero sarà rispetto agli affari penali che sono in grandissimo numero, e pei quali si propone di allargare assai più notevolmente quella competenza, col conseguente appello ai Tribunali, e non più alle Corti.

Sulla ipotesi di questa riforma nelle competenze, che ha rapporto strettissimo con la riforma della circoscrizione giudiziaria, io studierò la proposta; il Senato poi vedrà se sia conveniente di estendere la proposta ministeriale, fino a sopprimere, non delle sezioni separate, ma delle vere Corti di Appello.

Intanto però, se si potesse avere la soppressione di queste sezioni separate, sarebbe un tanto di guadagnato. Non isparirà del tutto l'anomalia, perchè il signor Ministro propone di mantenere a Potenza una sezione disgiunta dalla Corte di Napoli. È una eccezione motivata soprattutto dalla distanza; quando Potenza sia allacciata al sistema ferroviario, questo motivo eccezionale sparirà. Benchè poi io non creda vi siano ragioni sufficienti per mantenere una sezione a Potenza, non farò obiezioni alla eccezione proposta per essa: sarà tanto difficile ottenere la soppressione delle altre sezioni contro la Commissione che vuol mantenerle, che non mi par prudente, a motivo di Potenza, mettermi in disaccordo anche col signor Ministro.

Guardiamo anzitutto se nelle Corti d'Appello e nelle loro sezioni vi sia tale quantità di affari che non si possa toccare il loro ordinamento senza nuocere al pubblico servizio; e se si debbano lasciar stare le une e le altre, perchè quasi insufficienti al loro compito.

Io mi son messo a fare queste ricerche e questi

studi, ed ho dovuto persuadermi che se in qualche Corte vi è un eccesso d'affari, ciò può derivare da cattivo od irrazionale riparto di giurisdizioni, o da erronei criteri seguiti nella composizione delle singole Corti; e per questo rispetto mi pare lodevolissimo l'alinca dell'articolo sesto, in cui il Ministero propone di modificare, secondo le circostanze, la giurisdizione territoriale delle Corti d'Appello.

Dagli elementi statistici, che molto utilmente il signor Ministro ha allegati al suo progetto, che cosa risulta?

Risulta forse che gli affari che vanno innanzi alla Corte d'Appello siano in una misura così strabocchevole che non si possano toccare le Corti ed anzi sia necessario, seguendo la prima traccia stampata in un progetto che è stato presentato all'altro ramo del Parlamento, accrescere il numero dei giudici che le compongono?

Questa necessità non risulta punto dalle statistiche forniteci dal signor Ministro; anzi ne risulta, non già che siano scarsi i giudici rispetto al numero dei giudizi, ma siano anzi soverchi.

I prospetti statistici comprendono un quinquennio, e quindi non possono riguardare le provincie Venete, nè quella di Roma: da più breve tempo queste furono unificate nelle leggi e nell'ordinamento giudiziario; e nel periodo della transitorietà dai vecchi ai nuovi sistemi, non possono fornire elementi, da ritenere normali, sui quali possa fondarsi un sicuro giudizio.

Presa la media del quinquennio, abbiamo annualmente presso le Corti di Appello 1573 sentenze; abbiamo nel Corpo giudicante delle Corti di Appello 520 persone; e quante vengono queste 1573 cause civili in ragione di ogni giudicante? Circa tre. Più grande è il numero delle cause penali; ma il Senato sa che le cause gravi in materia penale, come non vanno avanti ai tribunali civili e correzionali, così non vanno avanti alle Corti di Appello. Le cause penali veramente gravi, i crimini, i delitti che importano più difficili e laboriosi esami, più lunghi e gravi dibattimenti, vanno alle Corti di Assise. Gli affari penali che ora formano l'ingombro delle Corti di Appello, sono appunto quegli appelli correzionali, gran parte dei quali, quando vengano adottate le riforme proposte dal Ministero nelle competenze dei pretori, si fermeranno nei tribunali.

Premesse queste considerazioni, vediamo anche le sentenze in affari penali, in media quante siano. Non parlo di una media quinquennale, ma di una media annuale desunta da un quinquennio; esse sono 8420. È una media di circa 16 sentenze per ogni giudicante. In tutto, fra cause civili e cause penali, 19 sentenze, delle quali giova ricordare, che solamente tre sono le sentenze civili. E in una Camera, nella quale siedono altissimi e dottissimi Magistrati, non spetta a me mostrare la differenza che intercede fra l'importanza di un giudizio civile e di un giudizio penale, della specie di quelli che vanno alle Corti d'Appello. Quindi io dico che può benissimo esservi qualche Corte di Appello, e mi affretto a dire che riconosco io medesimo essere in questo novero la Corte di Appello di Napoli che ha un numero esorbitante di affari da trattare in un anno....

Senatore SIOTTO-PINTOR. E a Torino.

Senatore FINALI.... Ho citato Napoli per esempio; non escludo quella di Torino od altra Corte. Non mi fo mallevadore di questi dati, su cui fondo il mio ragionamento; furono compilati dal Ministero e non v'è ragione di crederli erronei. Io mi attengo alle cifre contenute in questo volume; e credo poter dare sicurtà al Senato di essermi attenuto rigorosamente. Queste cifre mi sembrano in verità troppo scarse; e siccome parmi scorgere qualche segno di meraviglia e di dubbio, dichiaro che se le cifre contenute nella Tabella VI del Ministero, invece di rappresentare il numero totale delle cause, come ivi è detto, rappresentano una media annuale, vanno in corrispondenza rettificata le cifre da me annunciate.

Quindi ripigliando il filo del mio discorso, e pregando di non essere interrotto, perchè veramente non ho molta abitudine di parlare in pubblico, ed il Senato m'ispira timore e riverenza, dico, che mentre ammetto che per qualcuna delle Corti d'Appello vi possa essere un eccesso di lavoro al quale il numero dei componenti quella Magistratura non può adempiere, in complesso credo che il lavoro delle Corti d'Appello sia tutt'altro che esuberante nella sua totalità; e che a tutti gli inconvenienti possa provvedere il Ministro colla giudiziosa applicazione delle facoltà che egli chiede nell'alinca dell'art. 6 del progetto.

Sono stato forse un poco troppo sulle gene-

rali: ciò mi pareva necessario per discendere a parlare delle tre Sezioni.

Dico tre Sezioni, perchè di tante il Ministro ha proposto la soppressione; ed in questo aveva consentito anche la Commissione, che però in questa tornata è venuta a far atto di resipiscenza.

Senatore SERRA F. M. Resipiscenza niente affatto!

Senatore CHIESI. Nessuna resipiscenza!

Senatore FINALI. So che trattando degl'interessi dello Stato e dei principii generali dell'ordinamento delle amministrazioni si offendono interessi locali; ma chi, ispirandosi agli interessi generali, temesse di offendere interessi locali, è meglio che si condanni a dignitoso silenzio.

Vediamo la storia di queste tre Sezioni d'Appello. Cominciamo da Perugia.

È forse questa una istituzione antica? ci sono forse delle tradizioni? l'esistenza della Corte d'Appello colà, risponde ad una necessità? Mai più!

Quando lo Stato Romano non aveva un solo chilometro di ferrovia, Perugia non aveva Corte di Appello: perchè ha avuto la Corte di Appello Perugia? Per un espediente. Allorchè nel 1860 l'onorevole Pepoli, commissario del Re, si trovò a capo del Governo dell'Umbria, allora composta di quattro Provincie, con larghissimi poteri....

Senatore PEPOLI &. Domando la parola.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

Senatore FINALI....bisognò certamente che fosse provveduto alla giurisdizione di Appello; imperocchè siccome Perugia col resto dell'Umbria aveva fino allora dipeso dalla Corte di Appello di Roma, staccate quelle provincie da Roma, gl'interessati mancavano del secondo grado innanzi al quale continuare le cause pendenti, od esercitare novelle azioni. Istitui quindi il R. Commissario una Corte d'Appello, dichiarando esser questa una istituzione *provvisoria*; di più fu studiato un economico ed ingegnoso modo pel quale la Corte di Appello, in certe circostanze e con certe forme, poteva supplire anche al terzo grado di giurisdizione, che già si esercitava dalla Rota di Roma.

Quando furono costrutte e messe in esercizio le strade ferrate, è evidente che la vicinanza di Perugia al suo antico centro diventava cinque volte più grande; perchè, ripeto, la distanza si misura dal tempo in cui si percorre.

Finchè Roma rimase divisa dal Regno, avea ragione di continuare il temporaneo espediente, di cui non faccio biasimo bensì lode, al R. Commissario del 1860; ma si potea ragionevolmente ritenere che, appena atterrata la barriera che separava Roma dal resto d'Italia, quel corpo, quell'ente che aveva avuto una ragione di essere transitoria e precaria, avrebbe cessato, e che la provincia di Perugia fosse venuta a ricongiungersi al suo capo, orgogliosa, od almeno non dolente, di questo, che l'antico suo capo-luogo di Corte d'Appello diventava la gloriosa capitale di tutto il Regno d'Italia.

La Corte di Macerata invece ha una vecchia esistenza, ha delle tradizioni giudiziarie non ingloriose.

La sua Corte d'Appello prima della rivoluzione del 1860 avea giurisdizione su tutte le Marche; invece noi che siamo andati nel 1860 a distruggere i vecchi Stati per farne un solo, mentre dovevamo avere l'istinto d'ingrandire piuttosto che di diminuire i vari corpi e gli organi dell'autorità e della forza sociale, nelle Marche dove era bastata fino allora una sola Corte di Appello, ne istituimmo due, e perchè? Perchè si volle istituire una Corte di Appello in Ancona, città esclusivamente commerciante, dove qualcheduno che è in Senato può ricordare al pari e meglio di me, che non esistevano nè tradizioni giuridiche, nè curia numerosa, e fu persino difficile trovare locali adatti per stabilirvi una Corte; dove insomma bisognava far forza alla natura delle cose per poter istituire una Corte d'Appello. Mi affretto però a dire che questa non fu opera del Regio Commissario Valerio, tanto benemerito delle Marche e di cui il Senato onora la memoria, come d'uomo che lo illustrò, ma fu opera del Governo di Torino, meno conscio della condizione delle cose.

Siccome però Macerata avea una splendida aureola, di cui essa va superba, tanto che porta l'emblema della Rota giudiziaria nel suo stemma, si pensò di lasciare sussistere a Macerata la Corte di Appello sotto il nome di Sezione, diminuendone però la giurisdizione; la quale si era estesa alle provincie di Ancona, di Pesaro, di Ascoli, di Macerata stessa, e d'allora in poi rimase confinata alle sole provincie di Macerata, e di Ascoli.

La terza Sezione di Modena non merita la critica, che si può fare alla istituzione della

Corte di Appello di Ancona con una Sezione a Macerata.

Erano, come si sa, due Stati Modena e Parma; tutti e due avevano un completo ordinamento giudiziario separato, e vi erano in principio anche legislazioni diverse; si trovò una ragione di mantenere, non di creare, di mantenere a Modena quello che ci era, tanto più che si sopprimeva il tribunale supremo di revisione. La stessa opportunità trovossi per Parma; solamente Parma ebbe l'Appello col titolo di Corte, mentre a quello di Modena si diede il carattere di Sezione della Corte di Parma.

Ho accennato a Macerata, antica sede di studi giuridici e di un tribunale famoso, non mica per consigliare la soppressione della Corte di Ancona, facendo della Sezione di Macerata la Corte d'Appello per le Marche. Questo partito era a creder mio il migliore nel 1861; ma dal momento che la Corte di Appello oggi è stabilita in una città marittima colla quale tutte le altre comprese nella sua giurisdizione hanno facili comunicazioni col mezzo della strada ferrata, sarebbe veramente un andare a ritroso costringendole ad andare a Macerata, città di montagna, alla quale non si arriva che dopo parecchie ore di strada carrozzabile.

Finito da un pezzo il periodo transitorio di trasformazione, mutate le circostanze, unificati i Codici civili e penali, commisti ed intrecciati gl'interessi, abbreviate le distanze, credo che le tre Sezioni mentovate non debbano continuare la loro poco fruttuosa esistenza.

Veramente, o Signori, io penso che uno straniero il quale da Bologna vada a Parma, strada che si percorre in un'ora e quaranta minuti, e trovi dall'una all'altra città tre Corti di Appello, quello straniero, può dimenticare per un momento la meravigliosa storia dell'unione dei diversi Stati italiani, e credere per l'esistenza di queste tre Corti in così ristretto spazio che esistono ancora gli antichi Stati.

Ma vediamo l'utile che recano queste Sezioni, vediamo che affari abbiano, sia nel civile, sia nel penale. La provincia di Perugia ha una popolazione di 549,000 abitanti. La media annuale degli affari civili in un quinquennio, salva la riserva che sopra ho fatta, è risultata di 25; che divisi per il numero dei giudicanti che appartengono a questa Corte, sono 3 per ciascuno. — Affari penali 120 in un anno, e divisi come sopra danno 15 — In

totale sono 145 affari, che divisi pel numero dei consiglieri, danno 18 affari all'anno per ciascuno.

Modena! La Sezione di Modena ha giurisdizione su 512 mila abitanti. Gli affari civili in media annuale furono 30, locchè fa la media di 3 per ogni giudicante. Gli affari penali furono 93, con una media di 11. — In totale sono 123, affari che danno una media di 14 per ogni giudicante.

Macerata! La giurisdizione di Macerata si estende sopra 439 mila abitanti — La media degli affari civili annualmente è di 16, ossia 2 per ogni giudicante — Gli affari penali poi sono 40, cosicchè per totale non vi sono che 56 affari all'anno, tra civili e penali, che si ripartiscono nella ragione media di 7 per giudicante.

Se queste cifre statistiche invece d'essere totali pel quinquennio, rappresentano una media annuale, troviamo in un anno a Perugia 126 cause civili e 737 penali; a Modena 142 civili e 538 penali; a Macerata 78 civili e 144 penali.

Ora io domando se con questi risultati si possa ancora, non già sostenere che siavi una ragione sufficiente di mantenere queste Sezioni, ma dubitare dell'urgenza (per quanto certi argomenti poco possano premere, e non mai possano far violenza sull'animo dell'uomo) e dell'utilità della soppressione di queste Sezioni.

Nel parlare dell'importanza di queste Sezioni non ho accennato alla superficie su cui estendono la loro giurisdizione, perchè la superficie, me lo perdoni l'onorevole signor Ministro, non so come sia entrata nelle Tabelle che egli ha comunicato al Senato.

Questa superficie è espressa in ettari, che è una misura agraria; ma ci vuol poco ad esprimerla in chilometri quadrati, bastando spostare con una virgola due cifre. Ma poi? Dipende forse dalla superficie di un paese la quantità d'affari civili e penali?

Gli affari civili, e soprattutto i penali dipendono e stanno in ragione del numero della popolazione.

Forse il signor Ministro potrebbe dirmi che ha indicato la superficie per dare un'idea delle distanze; ma supponete l'Italia quadrata, e voi avrete subito da un punto all'altro minori grandemente le distanze: la Francia e la Spagna sono più grandi dell'Italia, la Francia è quasi il doppio dell'Italia, eppure le distanze sono

minori; e da Lilla a Marsiglia, dal confine settentrionale al Mediterraneo vi è molto minore distanza che da Susa a Reggio di Calabria, dall'Alpi allo Stretto.

Quindi io credo di poter trascurare, in questo speciale argomento delle Sezioni, la superficie, la quale non può dare alcuna buona norma per indicare la quantità degli affari e neppur serve a far vedere le distanze; potrebbe servire al Ministro delle Finanze per indicare le produttività od altri rapporti. Le stesse distanze non servono, scompagnate dalla conoscenza dei relativi mezzi di comunicazione.

Restituendo Perugia al suo centro, e il suo centro è Roma; sopprimendo Macerata e facendola discendere fino ad Ancona, unendo insieme la sezione di Modena e la Corte di Parma, (non voglio pregiudicare la questione del capoluogo, per me è indifferente che il capoluogo della Corte sia Parma o Modena, purchè si faccia un solo ente di due) quali risultati avremo? Avremo forse delle riunioni così smisurate di affari ai quali gli attuali giudicanti a Parma o a Modena, ad Ancona ed a Roma non potranno soddisfare? Unita la popolazione delle quattro provincie di Modena, Parma, Piacenza e Reggio si avrà un milione d'abitanti; uniti gli affari civili che ha Parma, agli affari civili che ha Modena, si ha una media di 42 oppure 270 affari annuali; e uniti gli affari penali di una Corte con quelli dell'altra, si ha un totale di 183 oppure 1018 affari, ed un totale generale di 225 o 1288 affari. Uniti gli affari civili che ora si trattano in Ancona, e sono 20, o 98, ai 16, o 78 di Macerata, diventano 36, o 176; cifra non enorme per una Corte d'Appello di almeno 10 giudicanti; gli affari penali si aumenteranno di 40 oppure 144, e diventeranno 193 od 882; la giurisdizione si estenderà sopra 920,000 abitanti. A Roma poi da Perugia verranno 25 o 126 affari civili in un anno, e 120 o 737 affari penali; in tutto 145 od 863; ed io penso che l'onorevole Miraglia Presidente della Corte d'Appello di Roma, non si voglia sgomentare di questo accrescimento di affari in un anno. Egli, senza aggravare di troppo il carico d'alcuno, potrà distribuirli ai suoi diciotto fra Consiglieri e Vice-Presidenti, che, valenti e zelanti come sono, porteranno leggermente il nuovo carico.

Ma, se anche la Corte d'Appello di Roma, che avrà giurisdizione sopra 1,400,000 abitanti, do-

vesse trovarsi nella condizione in cui si trova Napoli, e in cui, secondo che mi osservava l'onorevole Senatore Siotto-Pintor, si trova Torino, ci sarà il modo di aumentare o temporariamente o stabilmente il numero dei Consiglieri.

E qui osservo che non è chiaro il calcolo del Ministro, che si legge a pagina 40 della sua Relazione, che porta l'economia conseguente alla soppressione delle Sezioni delle Corti d'Appello a sole lire 91,700 annue. Io ho fatto la somma, desumendola da una Tabella annessa al bilancio definitivo del 1872, ed ho trovato che quelle tre Sezioni costano, soltanto per il personale, circa lire 260,000 annue.

Ma che, forse i giudici che ora fanno parte di quelle Sezioni dovranno ingrossare il personale giudicante di altre Sezioni? Davvero, se la soppressione di una Sezione staccata dovesse risolversi in questo, di togliere da una parte dei consiglieri per portarli in un'altra, allora capirei che la questione della soppressione di Sezioni di Corti d'Appello, e di Tribunali o di altra cosa qualunque, non ha interesse e che vale lo stesso votarla o non votarla.

Invece, se, come io credo (tranne forse una eccezione per la Corte d'Appello di Roma, sovraccarica com'è), il concentramento delle sezioni nelle Corti, non recherà un numero d'affari, che, unito ai vecchi, soverchi le forze dei funzionari che già sono addetti alle Corti, sarà molto più considerevole l'economia che si otterrà, che non quella accennata dall'onorevole Ministro Guardasigilli in sole 91,700 lire annue.

Mi sono fermato sulla soppressione di queste Sezioni perchè, a mio avviso, è il punto capitale di questa parte del progetto; e quella che dovrebbe essere più facilmente accolta, mentre al contrario, questa sola incontra difficoltà. Le Sezioni hanno giurisdizione sopra un'esteso territorio, le cui popolazioni nella generalità poco o punto s'interessano al loro mantenimento. Capisco, che possa interessare allo stato maggiore della Magistratura, ed alle curie che sono stabilite nelle città, dove le Sezioni stesse hanno sede! Gli avvocati ed i procuratori che ora hanno agio di esercitare la professione loro senza muoversi dal domicilio, mal volentieri si acconciano al disagio di viaggiare. Questi rispetti non credo debbano arrestarci, nè debbano arrestare coloro, che sono più disposti a far man bassa sulle preture.

Sotto un certo aspetto, io sarei più dubbioso

nel risolvermi a sopprimere una pretura che a sopprimere una Sezione di Corte d'Appello; perchè la pretura è quell'ufficio il quale sta proprio vicino ai contribuenti ed ai cittadini, sui quali ha giurisdizione; perchè alla pretura intervengono da sè le parti a sostenere le loro ragioni; ed anche perchè, siccome le preture sono stabilite in Comuni che dal più al meno sono importanti, è bene che l'ente Governo ivi sia rappresentato non solo da una benemerita arma, ma anche da una rispettabilissima istituzione quel è la magistratura pretoriale. Togliendo una Sezione di Corte di Appello, parmi evidente che nulla viene spostato, nulla vien leso, se non l'interesse della curia e l'amor proprio della città in cui la Sezione aveva sede, ed alla quale vengono a scemare altresì certi vantaggi.

Il resto della provincia neppure se ne avvede. Piglio ad esempio la più vicina, quella di Perugia. Non è egli evidente che Rieti, Terni e anche Spoleto molto più facilmente, e per la loro via naturale, che è il corso del Tevere, vengano a Roma; mentre quasi a forza, e in contrasto cogli altri loro interessi sono costretti di risalire a Perugia?

Foligno forse è la sola città, il solo circondario cui convenga andare a Perugia, piuttosto che venire a Roma; e lo stesso circondario di Orvieto, che è ora fra i circondari della provincia di Perugia, il più lontano dalla Capitale, se forse momentaneamente ha una certa convenienza, pel minor tempo che si richiede a recarvisi, ad avere l'Appello a Perugia, quando

di qui a pochi mesi sarà aperto l'ultimo tronco di ferrovia che metta in comunicazione Orvieto con Orte, sarà al medesimo più facile, men dispendioso e più gradito l'accedere alla Capitale.

Mi sono fermato all'esempio di Perugia perchè più vicina; non faccio altre dimostrazioni per non far perdere tempo al Senato.

Senatore VACCA, *Relatore*. L'ora sarebbe tarda, sono le sei.

PRESIDENTE. Deve parlare ancora a lungo l'onorevole Senatore Finali?

Senatore FINALI. Forse altrettanto.

PRESIDENTE. Credo allora conveniente rinviare il seguito della discussione alla seduta di domani che comincerà alle 2, rinnovando la preghiera ai signori Senatori di voler essere solleciti a venire, se desiderano che questa discussione possa giunger presto al suo termine.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prima di chiudere la seduta, prego il Senato a permettermi domani, all'aprirsi della seduta, di fare una dichiarazione sopra questo articolo, affinchè sia possibile circoscriverne la discussione in quei termini, nei quali, a mio modo di vedere, deve essere circoscritta.

PRESIDENTE. Il signor Ministro avrà la parola in principio della seduta per fare al Senato le dichiarazioni che crede.

Continua lo stesso ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 6).